

CXLI.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Le petizioni numeri 1943, 1945 e 1948 sono dichiarate di urgenza. = Congedi. = Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni della legge di reintegrazione nei loro gradi militari e diritti di coloro che li perdettero per causa politica — Nuova proposta della Commissione per l'articolo 5; combattuta dal deputato Bertolè-Viale, e sostenuta dal deputato Costantini, relatore — Il deputato Bertolè-Viale propone che sia conservata la prima compilazione dell'articolo 4. ora 5 — La proposta non è accettata — Approvazione dell'articolo 4, ora 5, con un emendamento del deputato Pisavini e della Commissione — Il relatore parla sullo stanziamento della somma nell'articolo 6, divenuto 7 --- Il deputato Avezzana fa notare alla Camera che la disposizione alla quale si oppone il deputato Bertolè-Viale non riguarda che pochissimi superstiti e quindi non è di molto onere per l'erario pubblico — Il deputato Cavalletto propugna l'estensione delle disposizioni di questa legge anche ai superstiti dell'esercito regolare — Parlano ancora sullo stesso argomento i deputati Fabrizi, Avezzana, Filopanti e Costantini, relatore — Il deputato Maldini chiede uno schiarimento; e gli risponde il relatore — La Camera respinge l'emendamento del deputato Guala — Si approva un emendamento del deputato Avezzana; ed un emendamento aggiuntivo della Commissione: si approva quindi l'intero articolo 8 così emendato. = Il deputato Baccelli presenta la relazione sul bilancio della pubblica istruzione. = Il ministro delle finanze, Magliani, presenta la relazione sulle avvocature erariali per l'anno 1878. = Seguito della discussione del disegno di legge per la reintegrazione nei gradi militari di coloro che li perdettero per causa politica — Il ministro delle finanze respinge un articolo addizionale proposto dal deputato Bertolè-Viale; che viene difeso dal proponente — Il deputato Cairoli dimostra comel'accettazione di questo articolo addizionale menomerebbe grandemente gli utili risultati di questa legge — Il deputato Pericoli Pietro difende un ordine del giorno presentato da lui e da altri sei deputati — Il deputato Bertolè-Viale rettifica alcune opinioni attribuitegli dal deputato Cairoli — Il deputato Martini appoggia l'articolo addizionale proposto dal deputato Bertolè-Viale ed altri — Il relatore Costantini risponde, a nome della Commissione, ai precedenti oratori — Il deputato Avezzana parla per dare uno schiarimento — Il deputato Bertolè-Viale confuta le osservazioni fatte dal relatore --- Brevi parole di schiarimento del deputato Cairoli, in risposta al deputato Bertolè-Viale — Il deputato Cavalletto si concorda con la proposta del Cairoli — Il deputato Bertolè-Viale accetta un articolo addizionale all'ordine del giorno che è in discussione — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Il deputato Costantini, relatore, presenta una nuova modificazione — Replica del deputato Bertolè-Viale — Il deputato Costantini, relatore, dà schiarimenti sulla modificazione proposta — Breve risposta del deputato Bertolè-Viale — Si approvano l'articolo addizionale e l'ordine del giorno — È approvato l'articolo ultimo proposto dalla Commissione — Osservazioni sulla compilazione di alcuni articoli fatte dal deputato Costantini, relatore. = Il deputato Maurigi svolge la sua interrogazione al presidente del Consiglio sulle misure che il Governo intende prendere dopo la notizia della peste scoppiata a Pietroburgo — Risposta del presidente del Consiglio — Replica del deputato Maurigi. = Il ministro di agricoltura e commercio propone che si passi a discutere il disegno di legge per modificare l'articolo 24 della legge sulla pesca. = Si approvano le conclusioni negative proposte dalla Giunta intorno alla domanda di procedere in giudizio contro il deputato Piccinelli. = Si approva il disegno di legge per modificare l'articolo 24 della legge sulla pesca. = Discussione sopra le conclusioni proposte dalla Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati — Osservazioni su tale proposito del deputato Berti Domenico — Risposta del deputato Melodia, relatore — Replica del deputato Berti Domenico --- Osservazioni del deputato Muratori, dopo le quali propone una mozione sospensiva — Il deputato Ercole*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

confuta le osservazioni del deputato Muratori; e termina col proporre la questione pregiudiziale sulla sua mozione — Breve replica del deputato Muratori — Risposta del deputato Melodia, relatore, al deputato Muratori; il quale aggiunge brevi considerazioni; a cui risponde il deputato Umana, della Commissione — Replica del deputato Ercole — Considerazioni del deputato Salaris in appoggio della mozione sospensiva proposta dal deputato Muratori — Risposta del deputato Ercole — Il deputato Salaris parla brevemente per un fatto personale — Dichiarazioni del deputato Melodia, relatore della Commissione — Si approvano la mozione pregiudiziale del deputato Ercole e le proposte della Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati. = Discussione del disegno di legge per accordare la facoltà al Governo di ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione di strade in dipendenza della legge 30 maggio 1875, n° 2521 — Si dà lettura del disegno di legge — Discussione degli articoli — Si approva l'articolo 1 — Sull'articolo 2 parla brevemente il deputato Cavalletto; cui risponde il presidente del Consiglio, Depretis — Si approva anche l'articolo 2, e quindi l'intero disegno di legge per alzata e seduta. = Discussione del disegno di legge per la conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1878 relativo alla circolazione degli olii minerali e di resina rettificati — Intorno a questo disegno di legge parla il deputato Adamoli, della Commissione, il quale svolge anche alcune considerazioni intorno all'ordine del giorno proposto dalla Commissione stessa — Rispondono al deputato Adamoli i ministri di agricoltura, industria e commercio, Maiorana-Calatabiano ed il ministro delle finanze, Magliani — Breve replica del deputato Adamoli, il quale, dopo le dichiarazioni dei ministri di agricoltura e delle finanze, ritira, a nome della Commissione, l'ordine del giorno da essa proposto — Il deputato Pissavini, della Commissione, aggiunge poche parole — Replica del ministro delle finanze — Si approva l'articolo 1 della legge; e si approva anche un articolo aggiuntivo, che sarebbe il 2° del disegno di legge, combinato tra il Ministero e la Commissione — Si approva l'intero disegno di legge per alzata e seduta.

La seduta è aperta alle ore 2 10 pomeridiane.

Il segretario Pissavini legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Il segretario Mariotti dà lettura del seguente sunto di petizioni:

1945. I sindaci di Albano Laziale, Genzano, Ariccia, Nemi, Marino e Castel Gandolfo, domandano che la linea ferroviaria Ciampino-Nemi sia dalla quinta passata alla quarta categoria.

1946. La Giunta municipale di Porto Maurizio fa istanza perchè tra le riforme economiche che si maturano per migliorare le condizioni finanziarie dei municipi, vi si comprenda quella di cedere ai comuni tutto intero il dazio di consumo.

1947. Vari commercianti di Livorno sottopongono alla Camera alcune considerazioni sul progetto di legge per convalidazione di disposizioni contenute nell'articolo 96 della tariffa doganale, e fanno istanza perchè venga respinto.

1948. Gli impiegati straordinari dell'intendenza di finanza in Milano, si rivolgono alla Camera perchè voglia provvedere che l'attuale loro posizione venga migliorata e resa stabile.

ATTI DIVERSI.

SFORZA CESARINI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione che porta il numero 1945, colla quale i comuni di Albano, Ariccia, Ca-

stel Gandolfo e Marino chiedono che la ferrovia Ciampino-Nemi sia trasferita dalla quinta alla quarta categoria, dichiarata di urgenza, e trasmessa alla Commissione per le costruzioni ferroviarie.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. La Presidenza si farà un dovere, secondo il regolamento prescrive, di trasmettere questa petizione alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge per le nuove costruzioni di strade ferrate.

L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare.

MICELI. Colla petizione n° 1943 gli impiegati straordinari della intendenza di finanze di Cosenza, associandosi ai loro colleghi delle altre intendenze del regno, pregano la Camera affinchè si emanino dei provvedimenti atti a stabilire in un modo fermo la loro condizione. Essi si lagnano della situazione precaria in cui vivono e del trattamento inferiore che ad essi è fatto in confronto degli stessi straordinari di altre amministrazioni. Io prego la Camera di dichiarare di urgenza questa petizione.

(È dichiarata di urgenza.)

PRESIDENTE. Questa petizione sarà rimessa alla Commissione incaricata dell'esame dei ruoli organici.

L'onorevole Majocchi ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

MAJOCCHI. Prego la Camera di accordare l'urgenza alla petizione segnata col numero 1948, degli im-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

piegati straordinari dell'intendenza di finanza di Milano, la quale comprende implicitamente e difende i vantaggi e i diritti veramente legittimi degli impiegati straordinari di altre intendenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Majocchi domanda che la petizione n° 1948 sia dichiarata d'urgenza.

Non essendovi opposizione, l'urgenza s'intenderà accordata.

(È accordata.)

Domandano congedo : per motivi di famiglia, gli onorevoli Ranco di giorni 8, Billia di giorni 15, Cannella di 25, Della Rocca di 8, Englen di 15, Fano di 4, Leardi di 7, Miani di 30, Plutino Fabrizio di 10, Colombini di 8, Simoni e Secondi di 10; per motivi di salute, gli onorevoli De Manzoni di giorni 15, Friscia e Vigo-Fuccio di 30; per ufficio pubblico, gli onorevoli Molfino di giorni 10, Toaldi di 5, Visocchi di 2.

Se non vi sono opposizioni, questi dieciotto congedi (*Movimenti*) s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

L'ordine del giorno reca l'interrogazione del deputato Maurigi al presidente del Consiglio sulle misure che il Governo intende prendere dopo la notizia che la peste sia scoppiata a Pietroburgo.

Essendo momentaneamente assente il presidente del Consiglio, domando alla Camera la facoltà d'invertire l'ordine del giorno in guisa che si riprenda la discussione del disegno di legge per modificare la legge di reintegrazione nei loro gradi militari e diritti di coloro che li perdettero per causa politica.

Se non vi sono opposizioni, continueremo la discussione di questo disegno di legge.

(La Camera delibera di continuare questa discussione.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER REINTEGRAZIONE NEI GRADI MILITARI E DIRITTI DI COLORO CHE LI PERDETTERO PER CAUSA POLITICA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per riferire sugli articoli rimasti in sospeso, cominciando dall'articolo 4 divenuto 5.

COSTANTINI, relatore. La Commissione ha avuto testè una lunga conferenza con gli onorevoli ministri delle finanze e della guerra intorno agli articoli che ieri rimasero sospesi nella discussione di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 4 ora divenuto 5, la Commissione abbandona l'emendamento distribuito ieri, e ritorna al testo primitivo, che è concepito nei seguenti termini :

« Art. 5. La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari, ed a *quel maggior grado*, di cui i militari in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti. »

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza, onorevole relatore, di mandarmi l'emendamento?

COSTANTINI, relatore. Lo trova nel disegno, e l'è l'articolo 4 ora divenuto 5.

PRESIDENTE. Tale quale trovasi scritto?

COSTANTINI, relatore. Precisamente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 4 divenuto 5 :

« La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari ed a *quel maggior grado*, di cui i militari in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti. »

Per conseguenza la Commissione abbandona il suo emendamento ed il sub-emendamento dell'onorevole Pissavini?

COSTANTINI, relatore. Precisamente.

PRESIDENTE. Rileggo adunque questo articolo 4 divenuto 5. (*Vedi sopra.*)

L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. In una legge che tratta di pensioni, bisogna, mi pare, essere chiari ed espliciti, e non lasciar luogo a dubbi; dovendo queste leggi, come tutti sanno, essere applicate dalla Corte dei conti.

Ora, dico la verità, mi pare che in quest'articolo 4 della Commissione ci sia sempre un equivoco.

L'articolo 4 della legge del 1876 era esplicito, era tassativo, non lasciava campo a dubbio di sorta, giacchè diceva : « al grado di cui i cittadini in esso articolo contemplati erano regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero, morti, feriti, o mutilati, sia precedentemente. »

Qui invece dice : « ed a quel maggior grado, di cui i militari in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti. »

E così rimane sempre il dubbio : da chi fu conferita codesta investitura di grado?

Questo dubbio mi pare non sia risolto in questa legge mentre era risolto in quella del 1876, la quale stabiliva esplicitamente che bisognava essere in possesso di un decreto di un Governo nazionale dal 1848 in poi.

Invece nell'articolo proposto dalla maggioranza della Commissione il dubbio esiste.

Epperò : o l'articolo non avrà valore in faccia

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

alla Corte dei conti, oppure ne sarà vacillante l'interpretazione.

PISSAVINI. Lo interpreterà la Corte dei conti.

BERTOLÈ-VIALE. Mi pare che non convenga lasciare l'interpretazione alla Corte dei conti.

L'onorevole Pissavini è troppo provetto nelle cose parlamentari, per non sapere che la Corte dei conti ha dato motivo già a varie e non poche discussioni in questo Consesso, per l'applicazione interpretativa di leggi. A me pare che quando il legislatore fa una legge, il senso di essa debba rilevarsi chiaro ed esplicito, e non lasciare l'arbitrio dell'interpretazione alla Corte dei conti, giacchè se si avrà bisogno della sibilla per interpretare le leggi nostre, non so se realmente esse potranno mai dirsi perfette.

Per parte mia quindi propongo, come emendamento, l'articolo 4 della legge del 1876, all'articolo proposto dalla Commissione.

COSTANTINI, relatore. Incomincerò col rendere omaggio alla lealtà delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Bertolè-Viale, le quali sono perfettamente consentanee a quelle che testè ho fatte io stesso nel seno della Commissione. Riconosco anch'io che l'articolo, come è stato votato dalla maggioranza della Commissione, anzi dalla Commissione unanime, potrebbe dare luogo ad un equivoco che varrebbe meglio chiarire. Converterà dunque dire le cose come sono.

La Commissione naturalmente è divisa. La sua maggioranza professa la opinione che si debba conferire la pensione ai feriti dell'Agro romano in base ai gradi effettivamente esercitati; la sua minoranza è di contraria opinione ed accede del tutto alla opinione manifestata dall'onorevole Bertolè-Viale. Si è creduto di conciliare questi dispareri, adottando la formola che è consacrata nel testo primitivo dell'articolo 4 del disegno della Commissione.

Secondo la maggioranza della Commissione, questo articolo sarebbe da interpretare nel senso del conferimento della pensione in base ai gradi effettivi; secondo la minoranza invece suonerebbe il contrario.

La Commissione ha creduto di lasciare impregiudicata la questione, abbandonando l'interpretazione della legge al potere competente.

Questi sono i termini precisi della questione. Quanto a me, se debbo esprimere la mia opinione personale, dichiaro franco che sono anche io del parere, non doversi annidare nella legge il seme di un grave equivoco; e poichè il dubbio è stato sollevato, la Camera a parer mio farebbe benissimo a scioglierlo.

BERTOLÈ-VIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Le spiegazioni date dall'onorevole relatore mi pare che pongano la questione chiaramente.

Qui non c'è più dubbio: non è che una questione di parole.

La maggioranza della Commissione ha creduto di sopprimere l'emendamento che essa aveva proposto e che è stato discusso nella seduta di ieri.

Oggi abbandona quell'emendamento; ma viene a dichiarare che il concetto della maggioranza della Commissione è lo stesso. Dunque la sostanza rimane identica, ci sia o non ci sia quell'emendamento. Solamente io aveva ragione di muovere il dubbio che l'articolo 4 del progetto della Commissione, come la maggioranza della Commissione proporrrebbe, non è chiaro ed esplicito.

Quindi, per le considerazioni che ho già fatto ieri, e che non intendo di ripetere, io mantengo come emendamento all'articolo della Commissione l'articolo 4 del primitivo progetto di legge, cioè quello della legge 7 luglio 1876 che sta stampato di fronte a quello proposto dalla maggioranza della Commissione.

FABRIZI NICOLA. Messa la questione in questi termini, la maggioranza della Commissione riprende l'emendamento quale si trovava nelle prime sue proposte.

COSTANTINI, relatore. Meglio così. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Il regolamento dà facoltà non solo alla maggioranza, ma anche ad un solo membro della Commissione di riprendere un emendamento che sia stato ritirato dal suo autore o dalla Commissione stessa.

Per conseguenza rivive l'emendamento che era il seguente: dopo le parole « regolarmente investiti » si aggiungano le altre parole: « da uno dei Governi nazionali, ovvero investiti effettivamente nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi. »

Domando intanto all'onorevole Pissavini se anche egli e con lui la Commissione ripropongano il sotto-emendamento da esso Pissavini presentato o se debba intendersi ritirato.

PISSAVINI. Io devo dichiarare che, al punto in cui siamo, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mantiene il suo sotto-emendamento. Per conseguenza verremo ai voti.

Stanno dunque di fronte all'articolo 4 divenuto 5, quale era proposto dalla Commissione due emendamenti: uno proposto dall'onorevole Bertolè-Viale, di cui do lettura: « La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

in base alle disposizioni della vigente legge sulle pensioni militari, ed al grado di cui i singoli cittadini in esse contemplati erano regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali sia al tempo in cui rimasero morti o feriti o mutilati, sia precedentemente. »

L'altro, che è dell'onorevole Pissavini cui si è unita la Commissione, propone di aggiungere in fondo all'articolo 4 le seguenti parole: « fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, ovvero investiti effettivamente dal capo della spedizione nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi. »

La maggioranza della Commissione accetta questo emendamento?

FABRIZI NICOLA. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Ora l'emendamento che deve avere la precedenza è evidentemente quello dell'onorevole Bertolè-Viale; domando per conseguenza se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Passeremo quindi a votare l'emendamento dell'onorevole Pissavini e della Commissione, il quale tenderebbe ad aggiungere dopo le parole: « regolarmente investiti dai Governi nazionali » le altre « ovvero investiti effettivamente dal capo della spedizione nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Voteremo per conseguenza l'intero articolo con quest'aggiunta. (*Conversazioni*)

Li prego di far silenzio.

« La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari, ed a quel maggior grado, di cui i militari in esso articolo contemplati, fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, ovvero investiti effettivamente dal capo della spedizione nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi. »

Chi approva quest'articolo 5 è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Essendo chiesta, si farà la controprova.

(Fatta prova e controprova l'articolo 5 è dalla Camera accettato.)

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare sullo stanziamento della cifra che restò in sospeso nell'articolo 6 diventato 7.

COSTANTINI, *relatore*. L'onorevole ministro delle finanze, intervenuto nel seno della Commissione, ha dichiarato che avrebbe acconsentito di aumentare la somma di lire 275,000 fino a lire 350,000; come ha dichiarato altresì di consentire all'aumento di lire 25,000 sulla somma di lire 75,000 portata dall'articolo 7 od 8 che sia. La Commissione unanime ha consentito con l'onorevole ministro in questi aumenti. E sebbene ieri avesse accettate le proposte dell'onorevole Nicotera, in seguito alle gravi considerazioni svolte dall'onorevole ministro, ha creduto oggi in parte di modificarle.

Colgo anzi quest'occasione per pregare, in nome della Commissione stessa, l'onorevole Nicotera di acconsentire alla piccola diminuzione richiesta dal Governo per vantaggio del pubblico erario.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera che proponeva altri stanziamenti è pregato di dire se accetta l'invito della Commissione.

NICOTERA. Dal momento che la Commissione ha creduto di accettare la diminuzione proposta dall'onorevole ministro, per parte mia non posso che consentire.

PRESIDENTE. Resta adunque a votare lo stanziamento all'articolo 7 proposto dalla Commissione nella cifra di 350,000 lire, a vece delle 275,000 lire.

Coloro che approvano che nell'articolo 7 si iscriva la somma di 350,000 lire sono pregati di alzarsi.

(Lo stanziamento di 350,000 lire è approvato.)

Passeremo ora all'articolo 8...

COSTANTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE... il quale fu lasciato in sospeso perchè ad esso erano stati proposti diversi emendamenti; uno aggiuntivo dell'onorevole Guala, ed altri due, uno dell'onorevole Nicotera e uno dell'onorevole Avezzana, riflettenti lo stanziamento.

L'onorevole Nicotera proponeva si aggiungesse la somma di 25,000 lire, che la Commissione ora ha dichiarato di accettare; l'onorevole Avezzana invece proponeva che si aggiungesse un'altra somma di lire 75,000, e si portasse così lo stanziamento a lire 150,000.

Domando all'onorevole Avezzana se consente nella proposta della Commissione, accettata anche dall'onorevole Nicotera, e se ritira il suo emendamento.

AVEZZANA. Come sarebbe?

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col Ministero, propone che in questo articolo, alla somma di 75,000 lire, si sostituisca quella di 100,000 lire.

Onorevole Avezzana consente?

AVEZZANA. È troppo poco, è troppo poco! (*Si ride*) Non posso che ripetere questa parola. Non so in qual modo si mercanteggi per 50,000 lire sopra

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

fatti così eccezionali, come ho detto ieri. Badateci bene, e non vi attirate l'obbrobrio... (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Onorevole Avezzana, non è parola parlamentare l'obbrobrio.

AVEZZANA. Ebbene... (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Ritira la sua proposta?

AVEZZANA. No, è il meno che si possa fare. Toccheranno due o tre soldi per ciascuno.

PRESIDENTE. Dunque mantiene la sua proposta? Sta bene.

GUALA. Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione per riferire sul suo emendamento.

COSTANTINI, relatore. La Commissione si rende conto esattissimo dei generosi sentimenti che muovono l'onorevole Avezzana... (*Conversazioni animate a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, se vogliamo approdare ad un risultato.

COSTANTINI, relatore. Ripeto, la Commissione si rende esattissimo conto dei sentimenti generosi che muovono l'onorevole Avezzana; ma l'onorevole Avezzana deve comprendere, che se vogliamo il bene, convien rinunziare all'ottimo.

La Commissione si preoccupa principalmente del pensiero di condurre in porto questa legge, e ricorre in conseguenza la necessità di convenienti transazioni, che senza alterarne essenzialmente il carattere, possano conciliarle i voti della maggioranza della Camera. Io quindi, interpretando il sentimento unanime della Commissione, pregherei l'onorevole Avezzana di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Costantini, di riferire anche sull'emendamento Guala.

COSTANTINI, relatore. L'onorevole Guala propose ieri il seguente emendamento: dopo le parole « sofferto prigionia od esilio » aggiungere le parole « ovvero di aver militato e combattuto le patrie battaglie nell'esercito regolare. » Cosicchè l'articolo modificato suonerebbe così:

« È concesso un fondo speciale di annue lire 75,000 (o 100,000), per provvedere eziandio di assegno vitalizio i sott'ufficiali, caporali e soldati, che, potendo comprovare d'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849 e di aver sofferto prigionia od esilio, in conseguenza del prestato servizio militare, oppure di aver militato e combattuto le patrie battaglie nell'esercito regolare, si trovino privi di mezzi di sussistenza, ecc., ecc. »

Ora la Commissione è dolente di non poter accettare questo emendamento; dico sinceramente la

Commissione è dolente, perchè nel respingere quest'aggiunta, essa deve far violenza ai proprii sentimenti.

La Commissione ha considerato che innanzitutto l'aggiunta dell'onorevole Guala non è pertinente, non ha un rapporto assoluto colla legge che si discute.

Secondariamente, come accennai ieri, il fondo essendo assai limitato, non può ammettersi a partecipare un numero grandissimo di persone; perchè ne risulterebbe un vantaggio troppo insignificante per tutti.

Se noi potessimo largheggiare nella spesa, se le condizioni del pubblico erario ci consentissero di aumentare il fondo del doppio, del triplo, forse sarebbe possibile accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Guala; ma nelle condizioni di un fondo limitato, fisso, invariabile, ci è assolutamente interdetto di entrare in quest'ordine d'idea.

Ripeto adunque che la Commissione, con grave rammarico, deve rifiutare quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Intanto pregherei il relatore di voler anche riferire sull'altra parte rimasta in sospeso, cioè sull'avvertenza fatta dall'onorevole Bertolè-Viale, che si ponesse mente cioè se dicendo sotto i Governi nazionali del 1848-1849 non si escludevano alcuni benemeriti che combatterono sotto i Governi nazionali dal 1849 fino al 1866.

COSTANTINI, relatore. Io pregherei l'onorevole Bertolè-Viale di non insistere su quest'aggiunta per le ragioni che furono brevemente accennate ieri sera.

E giacchè ci sono dirò anche questo. L'onorevole Bertolè-Viale fu relatore, com'egli stesso ha ricordato più volte, della legge del 1876. Ora, ieri ci ha egli diretta una interrogazione. Egli ci ha domandato per qual ragione noi limitiamo l'assegno delle 75,000 lire agli uomini di bassa forza degli eserciti del 1848 e 1849. Ed io, di ricambio, domando a lui per qual motivo nella legge del 1876 egli ha limitato l'assegno delle 200,000 lire all'ufficialità degli eserciti del 1848 e 1849.

Evidentemente siamo nel medesimo ordine d'idea. Se l'interrogazione direttaci dall'onorevole Bertolè-Viale avesse consistenza, l'avrebbe altresì anche la mia. La disposizione introdotta da noi che non contempla che gli uomini di bassa forza degli eserciti del 1848-49, è perfettamente armonica coi principii sanciti nella legge vigente, e sostenuta dal valido appoggio dell'onorevole Bertolè-Viale.

Come la legge vigente non contemplava che gli ufficiali degli eserciti del 1848 e 49, così egualmente noi, colla disposizione degli articoli 8 e 9, non contempliamo che gli uomini di bassa forza dei medesimi eserciti.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

Oltre a ciò rinnovo una dichiarazione fatta ieri, cioè che io credo rarissimi i casi contemplati dall'aggiunta dell'onorevole Bertolè-Viale. Poichè non si deve dimenticare che la nostra proposta non apre le porte a tutti, ma a coloro unicamente che in conseguenza del servizio prestato subirono prigionia od esilio.

Per queste considerazioni prego l'onorevole Bertolè-Viale di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala, non ostante le osservazioni della Commissione, mantiene il suo ultimo emendamento?

GUALA. Se le belle e generose parole bastassero a provvedere il pane quotidiano, io dovrei indubitatamente accontentarmi della risposta dolente che ha voluto darmi la Commissione per mezzo dell'onorevole suo relatore il deputato Costantini; ma, come *carmina non dant panem*, così non lo danno neanche le espressioni nobili, di cui egli si è voluto servire per respingere la mia proposta.

La Commissione dice sostanzialmente: non è pertinente alla legge ciò che voi proponete.

E dippiù aggiunge: il numero grandissimo di persone, alle quali bisognerebbe eventualmente provvedere, renderebbe insufficienti gli stanziamenti di cui ci stiamo occupando.

Io mi permetto poche parole di risposta all'una ed all'altra osservazione.

Innanzitutto, non è pertinente alla legge. Ma le persone alle quali si riferisce il provvedimento, su cui noi stiamo deliberando, sono determinate nell'articolo 7; e sono tutti coloro che o per: « aver sofferto condanna di prigionia od esilio, » o per avere servito: « i Governi nazionali del 1848 e 1849 » ed, aggiungo io, « in conseguenza di lunghi prestati servizi nell'esercito regolare; » sono dunque coloro che si trovino oggi privi di mezzi di sussistenza per soddisfare ai primi bisogni della vita, come appunto quelli pei quali essenzialmente io parlo.

Ma, si dice, questa è legge di ordine essenzialmente politico.

E che? Volete distinguere la politica che poteva fare l'onorevole generale Garibaldi da quella che poteva fare Vittorio Emanuele? Non era tutta una politica? Non si cospirava da tutti per costituire l'Italia una ed indipendente? E se costoro hanno patito e sofferto per avere combattuto con Garibaldi, ed oggi non si trovano in condizione di poter soddisfare ai loro bisogni, sono più meritevoli di quelli che hanno militato e combattuto con Vittorio Emanuele, e si trovano in pari condizione d'impotenza a provvedere ai propri bisogni? Ma vi pare che non vi sia pertinenza di causa, pertinenza di legge?

Veniamo all'altro argomento addotto dall'onorevole relatore.

Egli dice che per tal modo si dovrebbe provvedere ad un numero grandissimo di persone.

È qui riunita tutta la rappresentanza d'Italia.

Or bene, domando ai miei onorevoli colleghi, se oltre ai due casi da me citati, essi possano addurne molti altri di persone che, avendo combattuto e militato per vent'anni nell'esercito regolare, si trovino oggi sprovvisti di ogni mezzo di sussistenza e sieno ricoverati negli ospizi dei mendicanti. Metto pegno che di persone ridotte a questa condizione non vi sarà più d'un centinaio in tutta Italia.

Non bisogna confondere quelli che hanno combattuto nell'esercito regolare con quelli i quali, dopo d'aver militato lungamente e combattuto, si trovano oggi privi d'ogni mezzo di sussistenza e ridotti alla miseria. Questi sono contemplati nel mio emendamento e non gli altri. Tutti, o quasi tutti, quelli che erano in condizione di poterlo fare, hanno combattuto per l'Italia, ma non tutti sono in condizione di mancare del pane quotidiano. Quelli di cui parlo, ricorsero più volte al ministro della guerra, ne ebbero larghe promesse fino a questi ultimi tempi, ma non potendosi procacciare il necessario per vivere, dovettero cercare asilo nei ricoveri. Io chiedo che a questi individui appunto si provveda. Per essi non mi pare si possa accampare il timore d'un numero grandissimo, a segno da far dubitare che troppo diviso il provvedimento non riesca veramente proficuo ad alcuno.

Se l'emendamento che ho proposto, e che prego l'onorevole presidente di volere porre ai voti prima della cifra di cui si tratta, sarà approvato, voterò volentieri la cifra dell'onorevole Avezzana o la cifra maggiore che piacerà alla Commissione od al Ministero d'accettare. Questo farò volentieri, perchè entrando nel calcolo un numero maggiore di persone, per quanto limitatissimo, comprendo bene che anche la somma debba essere maggiore; ma se la Camera respinge quest'emendamento, io ed alcuni amici miei voteremo contro l'intero articolo e contro qualunque emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Ieri quando io feci la proposta di comprendere in quest'articolo anche i sott'ufficiali e soldati che potessero esservi contemplati per il fatto d'aver servito in un esercito nazionale dopo gli anni 1848 e 1849 e dopo aver subito prigionia od esilio, l'onorevole Fabrizi, se ben mi ricordo le sue parole, disse che non aveva difficoltà d'accettare la mia proposta, perchè egli era persuaso che gl'individui cui essa dovrebbe applicarsi sarebbero

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1879

pochissimi; ed io m'accontentai di quella dichiarazione, perchè, si tratti di pochi o di molti, quando si ammette un principio, bisogna andare fino alle sue estreme conseguenze. Se saranno pochi tanto meglio, ma se saranno molti, bisogna provvedere egualmente.

Oggi l'onorevole relatore ci dice: non possiamo accettare la vostra proposta e non l'accettiamo per questa considerazione: perchè voi che siete stato relatore della legge del 1876, avete limitato questa concessione di pensione od assegno agli ufficiali del 1848 e 1849.

Ma mi perdoni l'onorevole relatore, le sue parole sono in contraddizione con i fatti. Prima di tutto io risponderò che quella legge non fu proposta da me nè dal Governo, fu bensì una legge d'iniziativa parlamentare, ma che fu presentata da deputati in maggioranza ascritti al partito a cui appartiene l'onorevole Costantini.

Dunque se mai vi fosse un appunto da fare a questo riguardo, non sarebbe certo a me che dovrebbe essere fatto, per essere stato il relatore e per aver accettato una proposta d'iniziativa parlamentare partita, ripeto, in maggioranza dai banchi della Sinistra.

Ma è poi vero che quella legge contempla solamente i militari del 1848 e 1849? Signori voi non avete che a leggere il testo della legge, che è così concepito:

« Sono ammessi al godimento dei benefizi che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari:

« a) I cittadini che, militando nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848-49 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti in guisa da riuscire inabili al lavoro. »

Dunque vedete che non è un beneficio limitato ai cittadini che hanno militato negli anni 1848 e 1849.

I proponenti di quella legge si occuparono anche di coloro che avevano preso parte ai fatti di Roma, ai fatti di Mentana. Quindi l'argomentazione dell'onorevole Costantini non regge. Mi dica: non vogliamo ammettere quello che voi proponete, perchè lo proponete voi, e sta bene, ma non si può dire che s'argomenta in un ordine che non è la verità...

PRESIDENTE. Che non è esatto.

BERTOLÈ-VIALE... poichè avete udito e veduto essere stati riconosciuti anche i gradi acquistati nel 1867, e non si è limitata la disposizione a quelli del 1848 e 1849.

Del resto, per essere logici, sempre logici, mi pare che, restringendo anche il concetto, come vuole l'onorevole Costantini, egli dovrebbe accettare inevitabilmente la proposta dell'onorevole Guala. An-

corchè, secondo il concetto della Commissione, fosse limitato l'assegno a coloro che hanno servito puramente e semplicemente nel 1848 e 1849, il che non è, dovrete almeno, per essere logici, accettare l'emendamento dell'onorevole Guala.

Io ho svolto già in altra circostanza le considerazioni che potevano militare a favore di coloro i quali avendo emigrato, oppure avendo preso servizio come emigrati in uno degli eserciti regolari, dopo rimasero naturalmente sul lastrico, come ce ne sono tanti di codesti disgraziati.

Vorreste voi privare del beneficio della legge costoro, perchè hanno servito piuttosto nel 1859 che nel 1848 e 1849; vorreste condannarli ad essere privati di questo sussidio?

Francamente, su questo terreno io non vi comprendo più.

Io dissi ieri che queste leggi di riparazione hanno un carattere molto difficile a comprendersi, poichè abbracciano una somma di interessi complessi; ma queste leggi quando si fanno bisogna farle complete, oppure non farle. Tale è la mia opinione, che dico francamente. Per cui, se la Commissione non vuole accettare la proposta che ho fatta, e che ieri mi pareva fosse stata benevolmente accolta dall'onorevole Fabrizi, io non ho niente da dire; se poi la accetta, mi pare che farà un atto di giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Avezzana ha facoltà di parlare.

FABRIZI NICOLA. Io ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. L'ho notato; parlerà dopo.

Prima ha facoltà di parlare l'onorevole Avezzana.

AVEZZANA. Io non farò che ripetere quello che ho detto ieri; che cioè il fatto glorioso, i cui pochi superstiti vogliamo in qualche modo assistere con questo disegno di legge, è un fatto del tutto eccezionale, che non ha nulla a che fare con quelli di cui parlano gli onorevoli Guala e Bertolè-Viale; poichè in quell'epoca fortunosa, l'Italia, ripeto, era pur troppo sconfitta in ogni angolo; mentre malgrado lo sconforto generale, qui ed a Venezia si proseguiva a combattere e a resistere per il trionfo della causa della libertà e dell'indipendenza della patria.

Io richiamo all'a memoria vostra questo fatto, e vi prego di non essere così crudeli, così duri verso questi pochi miseri superstiti.

Se vincessero gli oppositori di questa legge, io ne avrei rossore; e davvero ne sarei oltremodo addolorato, non per me, ma per la Camera che rappresenta tutto il paese e che però deve essere giusta, ed interprete fedele del sentimento di gratitudine, che tutto il paese ha il dovere di sentire verso coloro i quali hanno partecipato a quei memorabili

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

fatti, sovvenendo con un modesto compenso a quei pochi superstiti di cui ho parlato; mentre già moltissimi ne sono morti, e parecchi di essi in mezzo a dolorose strettezze. E per vero oggidì cotesti poveri superstiti si contano appena a dozzine, mentre 10 o 12 anni fa si contavano a migliaia!

Sì, o signori, questa lotta, questa opposizione così manifesta e studiata...

PRESIDENTE. Onorevole Avezzana, la prego, non faccia insinuazioni sulla condotta dei suoi colleghi.

AVEZZANA... deve necessariamente...

PRESIDENTE. (*Conforza*) La prego, onorevole Avezzana, spieghi le sue parole.

AVEZZANA. Io dico che 150,000 lire come vi ho proposto sono ancora pochissime per quelli che io difendo, che sono, o signori, rammentatelo bene, i soldati gloriosi delle nostre prime guerre d'indipendenza, i valorosi precursori della nostra unità. Io prego quindi la Camera di accogliere favorevolmente la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Io non vorrei essere tra quelli che l'onorevole Avezzana dichiara oppositori sistematici a questa legge, e gli accordo le 150,000 lire che egli domanda.

Gliele accordo, perchè trovo giusto che, quando si è provveduto agli ufficiali, si provveda anche alla bassa forza; alla bassa forza che in tutte le guerre della nostra indipendenza, combattè con generosità, con patriottismo e senza ambizione.

Non cercò gradi; ma solo combattè per salvare e liberare il proprio paese; e combattè con abnegazione e senza ingordigie ambiziose.

TAMAI. (*Della Commissione*) Ma perchè dice così?

CAVALLETTO. Ma io credo che sia giusta l'osservazione dell'onorevole Bertolè-Viale.

Quando provvedete ai sott'ufficiali, alla bassa forza che militò nel 1848-49, non dovete dimenticare anche la bassa forza che combattè nelle guerre d'indipendenza dal 1859 al 1866, e nel 1870.

Non è vero che questa legge contempra i soli combattenti per la indipendenza nazionale del 1848-49, come ha detto l'onorevole relatore.

Essa venne estesa anche ai combattenti del 1870 e del 1867.

Quindi perchè volete lasciare dimenticati quelli che hanno combattuto nel 1859 le guerre contro l'Austria? Perchè volete escludere quelli che hanno fatto parte dell'esercito dell'Emilia? Perchè volete escludere quelli che hanno combattuto per la liberazione delle provincie meridionali?

Una voce dal banco della Commissione. Ma nessuno li esclude.

CAVALLETTO. Ricordatevi che non è nella sola Roma dove si è combattuto, dopo il disastro di Novara, per l'indipendenza italiana; c'è anche un'altra provincia italiana, la quale, penultima, entrò a far parte del regno d'Italia, e che nel 1848 e nel 1849 resistette valorosamente agli austriaci sino all'ultimo tozzo di pane, sino all'ultimo grano di polvere (Venezia). Ricordatevi che da quella regione italiana partirono a migliaia i giovani volontari che ingrossarono le file dell'esercito regolare del 1859, e questi giovani volontari numerosissimi accorsero poi a formare parte dell'esercito dell'Emilia, ed a migliaia combatterono sotto il generale Garibaldi, per liberare le provincie meridionali.

FABRIZI NICOLA. Chiedo di parlare.

CAVALLETTO. Quindi è giusto quello che ha proposto l'onorevole Bertolè-Viale. Non tutti questi giovani hanno potuto continuare nella milizia, perchè resi invalidi, hanno dovuto per necessità tornare alle loro case, ove furono colpiti dall'Austria di prigionia, o furono costretti nuovamente ad emigrare. E questi vorrete dimenticarli? Perchè? Se volete adunque mantenere il vostro articolo quale è proposto, dovete estenderlo a tutta la bassa forza, che prese parte alle campagne di guerra per la nostra indipendenza, e dovete applicare questo criterio a tutti questi benemeriti giovani che hanno contribuito a formare l'Italia. Non ci deve essere distinzione; la giustizia deve essere uguale per tutti.

E perciò io appoggio vivamente la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale, perchè conveniente, e perchè giusta. (*Bravo! a destra*)

FABRIZI NICOLA. L'onorevole Guala...

COSTANTINI, relatore. Ho chiesto di parlare.

FABRIZI NICOLA. L'onorevole Guala ha secondo me, poco considerato il senso della legge; giacchè parla dell'estensione di un beneficio accordato ad un numero eccezionale di individui, che sono quelli che hanno sofferto esilii, prigionie, o condanne, e suppone che noi abbiamo voluto accordare una pensione od un assegno a tutti quelli che hanno combattuto nel 1848 e 1849 sotto i Governi di quell'epoca. Ma se egli rileggerà la legge, si persuaderà che noi non abbiamo avuto il concetto che egli ci attribuisce.

In quanto alla proposta dell'onorevole Bertolè-Viale vi è una considerazione da fare.

La legge che si trova oggi in discussione, ebbe per punto di partenza il servizio prestato nel 1848 e 1849 e che per tale servizio sia sofferta condanna, per raggiungere poi questa classe d'individui con un sussidio nella loro età decrepita, nella miseria,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

incapaci per le sofferenze patite di provvedere alla vita.

Ora il mettere in eguale condizione coloro che cominciarono la loro carriera di servizio nel 1866 od in altra epoca più prossima, con quelli che presero parte alle guerre del 1848 e 1849, porta con sé la conseguenza di trascurare e di dimenticare completamente il punto di partenza di questa legge, che è quello della combinazione dei due titoli dell'antichità del servizio, ed il punto a cui sono giunti oggi questi infelici che è quello della decrepitezza di età.

Queste osservazioni io ho esposto per contraddire alla taccia di poca equabilità, di poca imparzialità lanciata contro coloro che hanno presentata questa legge.

Non ho altro a dire.

AVEZZANA. Io ho domandato facoltà di parlare per esprimere la dolorosa meraviglia che ho provato nel sentire pronunciare dall'onorevole Cavalletto la parola *ingordigia*, parola questa che mi pare davvero sia stata pronunciata molto male a proposito.

Io domando se poteva neppur sorgere nell'animo di alcuno di quei generosi il sentimento dell'*ingordigia* in occasione di quei fatti gloriosi, che si riferiscono alle guerre combattute a Roma ed a Venezia, che erano a quell'epoca pur troppo, dopo le disfatte subite dalla causa della libertà nelle altre provincie d'Italia i soli angoli del nostro paese ove ancora si pugnava, e malgrado lo sconforto di tutta Italia, ripeto, si resisteva eroicamente per il trionfo della libertà e dell'indipendenza nazionale.

Ora, domando io, a questo atto di generosità spontanea e magnanima vuol egli, l'onorevole Cavalletto, dare il titolo di *ingordigia*?

PRESIDENTE. Se ella leggerà il periodo del discorso pronunciato dall'onorevole Cavalletto al quale accenna, vedrà che le sue parole non hanno il senso che ella loro attribuisce.

AVEZZANA. Ma io l'ho bene intesa quella parola, e perciò la respingo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha detto che sono forse più benemeriti coloro che hanno combattuto come semplici soldati, che coloro i quali hanno acquistato dei gradi.

AVEZZANA. Io ci vedo uno studio, vedo che a tutti i costi si vuol venire a mettere il bastone in mezzo alle ruote, per impedire il buon esito di questa legge umanitaria. (*Rumori a destra — Interruzioni*)

PRESIDENTE. Onorevole Avezzana, non faccia delle insinuazioni sulle intenzioni dei colleghi. Tutti esercitano qui un loro diritto, sia quelli che difendono, sia quelli che combattono un disegno di legge; per

conseguenza non bisogna discendere a scrutare le intenzioni di alcuno, altrimenti saremmo tratti a deplorabili eccessi.

AVEZZANA. Io prego la Camera di ritornare col pensiero a quell'epoca memoranda. Come è possibile che ci siano uomini, i quali, ascoltando la voce del cuore, e ricordando quei fatti, vengano ad opporsi alla concessione di questo misero obolo?

Voci a destra. Nessuno si oppone!

PRESIDENTE. Li prego di non interrompere. L'ho già detto io. Mi pare che basti.

AVEZZANA. Prego quindi la Camera di non respingere la mia proposta, perchè strettamente conforme alla giustizia e all'equità.

PRESIDENTE. L'onorevole Filopanti ha facoltà di parlare.

FILOPANTI. Io non intendo, onorevoli colleghi, che di fare un brevissimo discorso.

Sarei profondamente addolorato se il partito, al quale ho l'onore di appartenere, potesse essere ingiusto o poco generoso verso i prodi avanzi dell'esercito regolare, che con maggior forza e con animo eguale al nostro, hanno combattuto le pugne per la liberazione della patria. Io assento ben anco nella opinione dell'onorevole Cavalletto, che fra i soldati dell'indipendenza hanno forse merito maggiore dei condottieri i semplici gregari, i quali non si può avere sospetto che fossero animati altro che dall'amore della patria, e non già dall'ambizione.

Conchiudo quindi che avrò per debito di coscienza il votare in favore della giustissima proposta della Commissione, ma con lo stesso animo voterò anche le proposte degli onorevoli Bertolè-Viale e Guala.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti.

COSTANTINI, *relatore*. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, *relatore*. Ho domandato di parlare per rispondere brevemente all'onorevole Bertolè-Viale, che con le sue ultime parole sembra avermi tacciato d'inesattezza.

Quando io ho detto: la legge 7 luglio non concerne che gli ufficiali del 1848 e 1849, io non ho affermato che una verità, per la quale non avrei creduto di dover essere tacciato di inesattezza dall'onorevole Bertolè-Viale.

Egli ha detto che la legge contempla anche i fatti per la liberazione di Roma: questo è vero, ma non è questo il carattere generale della legge.

Il primo articolo, che è fondamentale, dice così:

« I cittadini che servirono i Governi nazionali del 1848-49 come ufficiali effettivi di terra e di mare, od in qualità di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda avvalorata da autentici documenti,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi. »

E seguono le condizioni.

Ecco adunque il concetto organico della legge; la reintegrazione nei gradi degli ufficiali degli eserciti nazionali del 1848 e 1849. Tutto il resto scaturisce da questo principio.

È verissimo che vi è poi l'articolo 3 che dice:

« Sono ammessi al beneficio che accordano le vigenti leggi militari, i cittadini che militando nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti in guisa da rimanere inabili al lavoro. »

Ma bisogna ben considerare queste due disposizioni. La disposizione dell'articolo 1 stabilisce il principio fondamentale della legge...

Una voce. C'è l'articolo 2.

COSTANTINI, *relatore*... mentre quella dell'articolo 3 non contempla che la pensione ai feriti o mutilati.

Vi è dunque una differenza essenziale tra le due disposizioni.

E vi è pure un'altra differenza. È verissimo che sono contemplati per la pensione anche i feriti nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi; ma ciò non vuol dire che si comprendano in questa legge le campagne del 1859 e del 1866, che pur furono combattute per la indipendenza ed unità della patria.

Dunque io aveva ragione di affermare fin da principio, che la legge fondamentale non concerne che gli eserciti istituiti dai Governi nazionali del 1848 e 1849.

È fatta una eccezione in favore delle imprese successive per la liberazione di Roma, non per le altre campagne in pro della indipendenza della patria; ma questa eccezione non riguarda la reintegrazione nel grado, e concerne solamente il diritto a pensione, il che è ben diverso.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti...

MALDINI. Desidererei avere uno schiarimento..

PRESIDENTE. Parli pure.

MALDINI. Vorrei fare osservare, all'onorevole relatore, che ieri noi abbiamo votato un articolo aggiuntivo, il quale è in opposizione con tutte le dichiarazioni fatte oggi dall'onorevole relatore.

COSTANTINI, *relatore*. Quale?

MALDINI. L'articolo proposto dall'onorevole Nicotera.

PRESIDENTE. Ha finito onorevole Maldini?

MALDINI. Aspetto una spiegazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, *relatore*. Io credo che l'onorevole Maldini, mi permetta che glielo dica francamente, non abbia badato con sufficiente attenzione a tutto il corso di questa discussione.

La discussione è cominciata così. L'onorevole Bertolè-Viale domandò che all'assegnamento delle lire 75,000 vengano ammessi, non solamente gli uomini di bassa forza degli eserciti del 1848 e 1849, ma quelli eziandio che presero parte alle successive campagne d'Italia.

Noi ci siamo opposti a questa aggiunta; ed io ho osservato all'onorevole Bertolè-Viale che questa sua aggiunta turba l'economia generale della legge 7 luglio 1876; della legge qual è, non come l'abbiamo modificata noi coll'articolo addizionale votato ieri.

Se l'onorevole Maldini porrà mente a questo, vedrà che io non sono punto in contraddizione con me stesso.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti e cominceremo dall'emendamento Guala, il quale deve avere la priorità, perchè potrebbe modificare le altre disposizioni dell'articolo stesso.

L'emendamento Guala consiste nell'aggiungere dopo le parole: « di aver sofferto prigionia od esilio in conseguenza del prestato servizio militare » queste altre: « oppure di aver militato e combattuto per le patrie battaglie nell'esercito nazionale; » e continuare poi: « si trovino privi di mezzi di sussistenza, ecc. »

Coloro che appoggiano l'emendamento Guala sono pregati di alzarsi.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Passeremo ora all'emendamento dell'onorevole Bertolè-Viale, che evidentemente mantiene.

BERTOLÈ-VIALE. Io non ho proposto niente. Non aveva proposto emendamenti, aveva solamente fatto delle considerazioni.

Queste considerazioni ieri erano state accolte benevolmente, oggi non lo sono più. Dunque io sono *patto e pagato*. (ilarità)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fabrizio Nicola.

FABRIZI NICOLA. L'onorevole Bertolè-Viale dimentica che fu egli stesso che propose il differimento di questa discussione; ed io gliene sono grato, perchè appunto considerando meglio, ho veduto dove si arrivava coll'accettare questo emendamento e come l'economia della legge si sarebbe completamente variata. Quindi io domando scusa piuttosto di averlo accettato ieri, che di dovere oggi respingerlo.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

FRESIDENTE. Non essendovi dunque proposta, io non ho nulla a mettere ai voti. Verremo perciò all'altro emendamento proposto dalla Commissione, a cui si è associato l'onorevole Nicotera, ed all'emendamento dell'onorevole Avezzana. L'emendamento dell'onorevole Avezzana consiste nel sostituire allo stanziamento di 75,000 lire di questo articolo quello di 150,000 lire. Quindi essendo la proposta che più si scosta dal testo della legge, ha la precedenza.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova lo stanziamento di lire 150,000, proposto dall'onorevole Avezzana, è approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo emendato.

Noto intanto che al paragrafo *a*, la Commissione ha aggiunto dopo le parole: *non abbiano servito* le altre: *di propria volontà*.

Coloro che approvano quest'emendamento aggiuntivo della Commissione sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ora rileggo l'articolo emendato:

« È concesso un fondo speciale di annue lire 150,000, per provvedere eziandio di assegno vitalizio i sott'ufficiali, caporali e soldati, che, potendo comprovare d'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849 e di aver sofferto condanna di prigionia od esilio, in conseguenza del prestato servizio militare, si trovino privi di mezzi di sussistenza e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

« *a*) non abbiano servito di propria volontà posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

« *b*) non siansi resi indegni per fatti criminosi o disonoranti:

« *c*) essendo emigrati ed abili al servizio, e non impediti da ostacoli insuperabili, siansi presentati a prendere servizio nelle successive guerre per l'indipendenza italiana;

« *d*) trovandosi sul luogo, ove si organizzavano forze militari per l'indipendenza nazionale, abbiano ripreso servizio, salvo i casi di dispensa, di cui alla precedente lettera *c*. »

Lo pongo ai voti: chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA E DI UNA RELAZIONE SULLE AVVOCATURE ERARIALI NEL 1878.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di prima previsione per l'anno 1879 del Ministero della istruzione pubblica. (V. *Stampato*, n° 98A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro delle finanze ha pure facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulle regie avventure erariali per l'anno 1878. (V. *Documento*, numero XXXII.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA REINTEGRAZIONE NEI GRADI MILITARI DI COLORO CHE LI PERDETTERO PER CAUSA POLITICA.

PRESIDENTE. Essendo stati votati tutti gli articoli che ieri rimasero in sospeso, verremo all'articolo addizionale proposto dagli onorevoli Bertolè-Viale, Adolfo Sanguinetti, C. Compans, Arnulfi, Toaldi, Geymet, Antonibon, Cantoni, Guala, Villa, Spantigati, Borelli G. B., L. E. Farina, Salaris, Randaccio, Ercole, Ranco, Trompeo, Marazio, Ceresa, Torrigiani, G. B. Sanguinetti, Della Croce, Odiard, Oggero, Celesia, V. Giudici, B. Borelli, Boselli, Marzotto, Carlo Ferrari, Colombini, Pissavini, Allione, Morini.

Esso è del tenore seguente:

« Le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865, n° 2143, sulle pensioni militari saranno applicate:

« *a*) ai militari collocati a riposo dopo le campagne del 1848 e 1849 che non furono ammessi al beneficio della legge del 27 giugno 1850, numero 1049;

« *b*) ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849;

« *c*) ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, la cui pensione sia minore di quella portata dalle tabelle annesse alla citata legge del 7 febbraio 1865. »

A quest'articolo addizionale è contrapposto un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Ministero a fare nel più breve termine possibile gli studi che saranno necessari, per porsi in grado di presentare un disegno di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

legge, col quale si provveda a termini di equità a vantaggio dei militari dell'esercito collocati a riposo, dopo le campagne del 1848 e 1849 e dei mutilati e feriti nell'epoca suddetta, la cui pensione sia minore di quella portata nelle tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865.

« Firmati: Cencelli, Pietro Pericoli, Carancini, P. Pianciani, M. Amedei, M. Garibaldi, F. Sforza Cesarini. »

Chiedo all'onorevole Commissione se accetta l'articolo addizionale proposto dall'onorevole Bertolè-Viale ed altri.

COSTANTINI, relatore. La Commissione è dolente di non poterlo accettare. Non mi diffonderò sulle ragioni, perchè quest'articolo addizionale è stato già più volte discusso, e la Commissione ha avuto diverse volte l'occasione di dire il perchè non lo accetti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro lo accetta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiaro di non poterlo accettare, sia per la sua sostanza, sia ancora per i gravissimi effetti finanziari che ne deriverebbero; imperocchè, in seguito ad accurati studi fatti dal Ministero della guerra, di accordo col Ministero delle finanze, si è venuto ad accertare che l'accettazione di quest'articolo importerebbe un onere di oltre a 600,000 lire all'anno sul bilancio dello Stato. Questa cifra è già per sè abbastanza eloquente.

D'altra parte, considerando l'articolo nella sua sostanza, mi pare che dia luogo ad un'obiezione assai grave. E difatti, in occasione di una legge eccezionale, transitoria, e dirò anche singolare, colla quale si provvede a sollevare le condizioni economiche dei mutilati e dei feriti nelle battaglie del 1848 e del 1849, stimo non sia nè razionale, nè conveniente di riformare il sistema normale della legge sulle pensioni militari. Ora con l'articolo addizionale una vera ed essenziale riforma s'apporterebbe alla legge sulle pensioni militari, dando forza retroattiva alla legge del 1855, a favore di coloro che furono pensionati sotto l'impero di regi brevetti e poi sotto l'impero della legge sarda del 1850. Questo sistema di dare effetto retroattivo alle leggi, è, come la Camera sa, molto pericoloso. Oggi si tratta di una legge di favore, domani invece si potrebbe trattare di una legge restrittiva, di una legge odiosa. Bisogna, o signori, tener presente che i fatti compiuti, come i diritti già acquisiti, vanno rispettati; perocchè la stabilità è necessaria al buon ordine dell'amministrazione, ed è una delle basi della pubblica finanza.

Faccio poi osservare alla Camera che il proposto articolo addizionale, non si limita solò ai feriti ed ai mutilati, ma, allargando lo scopo cui si erano

ispirati i promotori del presente disegno di legge, contempla eziandio i militari collocati a riposo per anzianità di servizio, i quali sono assolutamente estranei alla legge specialissima della quale oggi si tratta.

Spero quindi che tanto l'onorevole Bertolè-Viale, quanto gli altri firmatari dell'articolo addizionale, vorranno indursi a ritirare la loro proposta.

Nel caso che essi vi persistano mi permetterò di invocare l'indulgenza della Camera per esporre più largamente le ragioni che m'inducono a non accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale mantiene la sua proposta?

BERTOLÈ-VIALE. Vorrei dire due parole.

PRESIDENTE. Allora domando se la sua proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, l'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. L'onorevole ministro delle finanze respinge quest'articolo, e lo respinge perchè contempla due categorie di militari, cioè quelli pensionati per anzianità di servizio e quelli collocati a riposo sotto l'impero della legge del 1850 per ferite o per infermità incontrate in servizio nelle campagne di guerra 1848 e 1849. L'onorevole ministro delle finanze e la Commissione non fanno grazia nè agli uni, nè agli altri.

Veramente è molto strano quello che sta succedendo: sono state accordate delle pensioni, ed io approvo, poichè anch'io ho contribuito a far votare delle leggi a favore di coloro che hanno combattuto per la patria; queste pensioni sono state tutte liquidate sulla base delle tariffe migliori, cioè sulla base delle tariffe della legge del 1865.

Ebbene, qui si tratta di militari, parliamo della categoria minore, di quella che più merita riguardo; si tratta di militari che sono nelle identiche condizioni di coloro, per i quali voi avete già votato o voterete l'applicazione della legge 1865.

Quei militari sono vecchi, come accennava l'onorevole Fabrizi, molti versano nella miseria perchè le pensioni accordate in base alla legge del 1850 sono molto più piccole di quelle stabilite con la legge del 1865; hanno combattuto non per altra causa che per quella della libertà e dell'indipendenza italiana; ma per questi non c'è misericordia, per questi si dice: non bisogna toccare le leggi vigenti.

CAIROLI. Chiedo di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. E perchè non si può fare per questi quello che si fa per gli altri? Si risponde a co-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

loro che vi domandano un atto d'equità con un ordine del giorno.

Io per conto mio non insisterò sulla proposta, non so cosa faranno gli altri firmatari, non insisterò per non far respingere alla Camera l'articolo addizionale proposto, solamente mi credo in dovere di fare una protesta, affinché quei militari sappiano che ad una proposta equa, si risponde con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo addizionale è ritirato?

BERTOLÈ-VIALE. Per mio conto sì; ma vi sono altri firmatari.

PRESIDENTE. L'onorevole Adolfo Sanguicetti è presente?

(Non è presente.)

L'onorevole Compans?

(Non è presente.)

L'onorevole Arnulfi lo mantiene o lo ritira?

ARNULFI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cairoli ha facoltà di parlare.

CAIROLI. Ho domandato di parlare dopo le ultime parole dell'onorevole Bertolè-Viale, che mi sembrano un rimprovero diretto a noi per una parzialità, dalla quale rifugge l'animo nostro.

Comprendo ed apprezzo il generoso sentimento che ha determinata la proposta presentata da lui e da altri onorevoli deputati. Ma mi augurava che egli avesse voluto pure acconsentire pienamente all'ordine del giorno, il quale, riconoscendo la massima, invita il Ministero a studiare i mezzi per la migliore applicazione.

L'accettazione immediata della proposta dell'onorevole Bertolè-Viale e degli altri firmatari, secondo me, distruggerebbe quasi gli effetti del disegno che discutiamo, perchè ridurrebbe a così meschine proporzioni il sussidio da risolversi nell'umiliazione di una inefficace elemosina, o da indurre la Camera a respingere l'intera legge.

Voci a destra. No! no! *(Rumori)*

BERTOLÈ-VIALE. Domando di parlare.

CAIROLI. Non si sfugge alle strette di questo dilemma: o la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale reclama, per essere veramente utile, lo stanziamento di una somma corrispondente, ed in tal caso, dopo il rifiuto dell'onorevole ministro di finanze, mancando anche i dati approssimativi per determinare la cifra, l'articolo addizionale metterebbe in pericolo l'accettazione del disegno di legge; oppure egli si accontenta della somma ora assegnata, ed allora annulla il sussidio, perchè col darlo a moltissimi, quasi si toglie a tutti.

Non è possibile che si faccia una distinzione fra

i volontari e l'esercito nel quale s'incarna il sentimento nazionale nella sua più viva espressione, nè può ammettersi una gradazione di merito quasi a fondamento di una differenza di titoli. Esercito e volontari ebbero la stessa origine, e nell'adempimento della loro missione hanno accumulato un patrimonio di glorie caro alla patria. *(Bene!)*

Il difenderne l'onore, i diritti, la sicurezza è un ufficio che spetta a tutti. Oggi anzi, anche gli ordinamenti militari, togliendo la distinzione tra il servizio volontario ed il servizio obbligatorio, mirano al più alto ideale, che vuole nessun cittadino sottratto al più sacro dovere. *(Benissimo!)*

Ma questi principii universalmente e profondamente sentiti, non sono in alcun modo feriti da questo modesto disegno di legge, nel quale si contengono provvedimenti di una carità riconosciuta urgente: contempla persone che rappresentano diverse condizioni sociali, diverse vicende di sacrifici, aggravati dagli esilii, dalla separazione dalla famiglia e dalla impossibilità del lavoro.

Ora io credo che, con la accettazione dell'ordine del giorno, la Camera accetta in massima la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale e degli altri, invitando il Ministero alla presentazione di una legge, e non mettendo ora in pericolo questa che è presentata in così modeste proporzioni.

Io ho voluto dir ciò onde precisare il mio voto. *(Bravo!)*

PERICOLI PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pericoli Pietro ha facoltà di parlare.

PERICOLI PIETRO. Ricorderà la Camera che, quando si cominciò la discussione di questa legge nello scorso dicembre, una proposta analoga a quella di oggi venne presentata dall'onorevole collega nostro Bertolè-Viale. E poichè si domandò in seguito la sospensiva della legge, sino a che l'onorevole ministro della guerra e l'onorevole ministro delle finanze avessero presentati dei dati, per vedere l'importanza che avrebbe avuta la disposizione relativa a questo articolo, da parte nostra si combattè la sospensiva e venne proposto in vece questo ordine del giorno, appunto perchè volevamo con questo dimostrare, che la opposizione nostra alla sospensiva, era solo diretta ad impedire che questa legge fosse compromessa per una proposta che ne allargasse troppo le basi, ed uscisse forse da quel carattere speciale che informava la legge stessa.

L'ordine del giorno che noi abbiamo proposto domanda appunto che il Governo faccia, o meglio completi gli studi che crede necessari per poter presentare una legge, per la quale venga fatta in ge-

nere una condizione identica alla bassa forza dell'esercito ed a quella dei volontari.

Per altro pare a noi che che il concetto dell'ordine del giorno non contrasti per nulla con la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale, solo toglie a questa un carattere legislativo come avrebbe quell'articolo se fosse approvato oggi con la legge: anche noi però domandiamo insistentemente al ministro che voglia presentare un disegno di legge su ciò, dopo aver completato gli studi in proposito.

Quindi io raccomando al Ministero ed alla Camera di volere accettare quest'ordine del giorno, nel caso che venga ritirata la proposta dell'articolo addizionale.

BERTOLÈ-VIALE. Io sento il dovere di rispondere poche parole a quelle pronunziate dall'onorevole Cairoli.

Egli, credo, non mi farà il torto di supporre che io abbia voluto qui sollevare una questione di esercito o di volontari. Non è mai stato nell'animo mio un tale pensiero, e credo di averne dato le prove.

Ma, l'onorevole Cairoli me lo perdoni, non ha compreso il concetto di quest'articolo; in quanto che egli ha detto che noi vogliamo con esso allargare i sussidi, e che allora questo concetto renderebbe la legge illusoria; giacchè i sussidi votati non sarebbero sufficienti per nessuno.

Ma non è questo, onorevole Cairoli, il nostro concetto. Noi non parliamo di sussidi; l'articolo addizionale non ha che vedere coi provvedimenti di cui è stato discusso finora.

Noi domandiamo con quest'articolo addizionale che ai militari dell'antico esercito sardo, feriti e mutilati nelle guerre del 1848 e del 1849, ai quali è stata applicata la legge sulle pensioni del 1850, venga invece applicata la legge del 1865 che fu applicata a tutti i mutilati e feriti che combatterono nella guerra del 1859 e successive.

COSTANTINI, relatore. Chiedo di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Dunque, come vede l'onorevole Cairoli, il mio concetto è molto diverso da quello che egli ha potuto supporre.

Qui si dice però: ma voi avete allargato questo concetto, estendendo il beneficio anche a tutti coloro i quali vennero pensionati per anzianità di servizio dal 1850 in poi, cioè fino al 1865.

Ma veramente quando si vede ad alcuni applicato un migliore trattamento, è naturale che venga il desiderio di applicarlo anche agli altri, giacchè voi tutti non ignorate che molti, sebbene non feriti, pure vennero pensionati per malattie anche incontrate a causa delle campagne fatte e dei patimenti che sono la conseguenza delle campagne fatte; ed ecco perchè a me parve giusto il concetto di pro-

porre quest'articolo addizionale, e giacchè si parlava di legge di riparazione, si facesse anche questa contemporaneamente.

L'onorevole Cairoli dice che il ministro ha accennato alla spesa che importa tale proposta, e soggiunge che il ministro potrà studiare il modo di tradurla in atto.

Ma se il ministro si rifiuta a ciò? Non ha udito l'onorevole Cairoli che l'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che questo importerebbe un onere di 600,000 lire allo Stato, e che egli non si sente di proporre una legge?

Ma allora che cosa volete che noi facessimo di fronte ai militari, per i quali abbiamo creduto di interessarci come deputati? È evidente che non ci rimaneva altro partito che fare una protesta, ed è ciò che io ho fatto per conto mio. Essa non vuole dir altro che per questa categoria di militari non si vuol fare una riparazione.

MARTINI. L'onorevole Cairoli diceva con parole nobilissime, come egli suole, che nell'animo nostro non si fa distinzione fra i volontari e i soldati che militarono nelle file dell'esercito regolare; ma io prego la Camera di considerare che se questa distinzione non è nelle intenzioni nostre, essa nasce disgraziatamente per i parecchi emendamenti che sono stati fatti alla legge, e che la Camera ha votati.

La somma di 75,000 lire proposta da principio è stata portata a 150,000 lire, dietro proposta dell'onorevole Avezzana, e non concerne i militari; la proposta dell'onorevole Guala, che appunto si riferiva ad essi, è stata respinta.

Che cosa rimane da tutto questo?

Rimane che chi ebbe un grado nella brevissima campagna di Mentana sarà equiparato per una votazione della Camera a chi conseguì quel grado con 20 o 25 anni di fatiche.

Perchè dunque questa distinzione non ci sia...

Voci. Non c'è.

MARTINI... questa distinzione non ci sia, bisogna che l'articolo addizionale proposto dall'onorevole Bertolè-Viale e da altri venga approvato.

E giacchè ho facoltà di parlare, mi permetto anche di fermarmi sopra un'altra distinzione fatta dall'onorevole Avezzana, con parole che certo gli sfuggirono; poichè parlando egli, e ponendo in confronto i soldati di Venezia coi combattenti di Novara, diceva: quando tutta Italia era sconfitta e nebbittosa, i combattenti di Venezia *soli* tenevano in onore la bandiera italiana. Ora, queste parole, ripeto, sfuggirono certamente all'onorevole Avezzana; ed io sono lieto di porgergli l'occasione di emendarle, imperocchè è certo che egli non può

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

avere avuto in animo di dire che il valore si misura alla stregua del successo, e che il coraggio è inutile senza la fortuna. (*Rumori e interruzioni a sinistra*)

Ha detto così.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

AVEZZANA. Domando di parlare per dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, relatore. Io ho dichiarato testè che la Commissione dal canto suo non sentiva il bisogno di esaminare in merito questa proposta dell'onorevole Bertolè-Viale. Non intendo di venir meno a questa dichiarazione, e mi asterrò dal rientrare nelle considerazioni di merito. Non posso però astenermi da una dichiarazione che compete a me come relatore; ed è questa, che la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale, quando fosse accolta dalla Camera, aprirebbe l'adito a nuove proposte, a nuovi reclami, le cui conseguenze finanziarie potrebbero essere gravissime.

Io ho qui una petizione pervenuta dopo la chiusura della discussione generale, e presentata dall'onorevole Mocenni. Questa petizione è indirizzata alla Camera dagli ufficiali superiori e subalterni già appartenenti all'esercito toscano, e incorporati poi in quello italiano, che furono collocati a riposo prima che venisse promulgata la legge sulle pensioni militari del 7 febbraio 1865. Ora, questi ufficiali avendo appunto dai pubblici fogli appreso la proposta aggiuntiva dell'onorevole Bertolè-Viale, si fanno innanzi e dichiarano che quante volte la Camera in occasione della discussione di una legge di carattere evidentemente transitorio, come quella che discutiamo, migliorasse, sconvolgendo tutta la legislazione sulle pensioni militari, le condizioni di quelle classi dell'antico esercito che furono collocate a riposo prima della legge del 7 febbraio 1865, questo medesimo miglioramento sarebbe logicamente dovuto anche ad essi.

Questa petizione, o signori, assai conveniente nella forma, è altrettanto grave nella sostanza; e quante volte la Camera accogliesse la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale, io non voglio arrischiare giudizi, ma credo che si troverebbe nella logica ed inesorabile necessità di accogliere altresì le istanze dei petenti.

Checchè ne sia, io non insisterò di vantaggio in quest'ordine d'idee, parendomi che il compito precipuo di combattere la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale appartenga non alla Commissione, ma al ministro delle finanze. E giacchè ho facoltà di parlare, rispondo brevemente all'onorevole Martini.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

COSTANTINI, relatore. L'onorevole Martini ha affermato, che questa discussione, comunque accompagnata da generose parole, sancisce appunto quella divisione, contro la quale protestava nobilmente l'onorevole Cairoli.

Ora io prego l'onorevole Martini di considerare, che questa sua affermazione non ha alcun fondamento nella realtà.

È verissimo: noi, o signori, abbiamo introdotta la disposizione dell'articolo 8, la quale concede un fondo di 150,000 lire a vantaggio degli uomini di bassa forza degli eserciti del 1848 e 1849. Ma con questo abbiamo noi veramente creata quella disparità di trattamento, a cui accennava l'onorevole Martini?

Noi abbiamo dichiarato fino da principio di provvedere alla condizione di questi eserciti per l'unica ragione che non si provvide mai alla loro condizione; mentre gli eserciti antichi, l'antico esercito piemontese è stato naturalmente governato dal regime delle leggi del tempo; e moltissimi favori, giustissimi favori, erano da quelle leggi accordati agli uomini di quegli eserciti, mentre nessunissima legge mai si è occupata di quelli di cui noi ora ci occupiamo.

Noi non facciamo dunque un'opera di divisione: non facciamo che un'opera riparatrice, di tarda giustizia riparatrice e niente più. (*Bravo! Bene!*)

AVEZZANA. Intendo fare una brevissima osservazione, soltanto per chiarire le parole che ho dette poc'anzi, e che vennero testè riferite dall'onorevole Martini. Io non ho fatto distinzione fra gloriose vittorie e gloriose sconfitte, ho detto soltanto, che allora quando in Roma ed in Venezia si proseguiva a combattere e a resistere per sostenere il vessillo della libertà e della indipendenza nazionale, in tutte le altre parti d'Italia *pur troppo* la causa della libertà era stata già sconfitta e tutto il paese era *pur troppo* colto da inerzia e da scoraggiamento ed aveva cessato di agitarsi.

Qui si avvivò lo spirito italiano e si mostrò al mondo, lo ripeto anche oggi come accenna il detto del Petrarca che

..... l'antico valore
Negli italici cor non è ancor spento.

Questo è quanto ho creduto di dire, e in ciò non posso essere smentito nè dall'onorevole Martini nè da nessuno in questa Camera e fuori *perchè è storia.*

Fosse piaciuto al cielo che l'Italia tutta ci avesse allora secondati, chè non avremmo tardato tanto tempo a vederci liberi dai tiranni, i quali pure ci

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

hanno tormentati ancora per tanti anni e dagli stranieri che tormentano tuttavia parte d'Italia!

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Due sole parole in risposta all'onorevole relatore. L'onorevole relatore argomenta sempre come gli pare e piace. (*ilarità*) Ieri l'onorevole relatore ha argomentato tutta la giornata *per analogia*. Egli diceva sempre: voi avete approvato questo principio, dunque per analogia dovete approvare quello che noi proponiamo. Oggi invece egli non argomenta più per analogia, perchè più non gli conviene. Lasciate dunque che oggi argomentino io per analogia, valendomi delle sue stesse armi di combattimento.

L'onorevole relatore ha fatto menzione di una petizione pervenuta alla Commissione per parte di militari toscani pensionati in base ad una legge che non è quella del 1865. E certamente se si ammettesse il concetto generale dell'articolo addizionale da me e da altri proposto, bisognerebbe applicarlo anche ad essi; non ci sarebbe ragione in contrario. Ma il non dar proprio niente, il non ragionare per analogia, almeno per quei militari che furono collocati a riposo sotto l'impero della legge del 1850 per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849, lasciate che io lo dica, è veramente troppo poco, e se l'argomentazione valeva ieri, deve valere oggi.

L'onorevole Martini ha detto molto chiaramente che qui si sono pronunziate delle generosissime parole.

Ed infatti io pure le ho udite le belle parole e sono bellissime, ma i fatti non rispondono assolutamente ad esse, dal momento che neppure a coloro che furono collocati a riposo per ferite, o per mutilazione o per infermità contratte in servizio si vuole applicare la legge del 1865, che è ciò che noi infine domandiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

CAIROLI. Io non dirò che poche parole, dichiarando intanto che non poteva in alcun modo fare un rimprovero all'onorevole Bertolè-Viale, essendo egli sempre misurato e delicatissimo nelle espressioni, e conoscendo egli inoltre come da parte nostra non ci possa essere che una perfetta e completa solidarietà di sentimenti quando si parla sia di esercito, che di volontari. Io ho accennato anche ai motivi per cui un emendamento fu respinto; il quale essendo troppo estensivo quanto al sussidio, veniva ad annullare la legge.

Quanto a questo articolo addizionale, dopo le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze, ho detto

che per le strettezze dell'erario, per l'incertezza della cifra, per la mancanza dei dati metterebbe in pericolo l'accettazione dell'intero progetto. Perciò io pregava l'onorevole Bertolè-Viale di volersi associare a coloro che presentarono un ordine del giorno.

Egli dice: ma l'ordine del giorno è quasi respinto dal ministro delle finanze, il quale dichiara che non può affrontare un così ingente sacrificio nelle presenti condizioni della finanza. Credo però, se lo respinge adesso, che vorrà almeno accettare la massima, e l'invito a studiare un progetto di legge per applicarla presto ed efficacemente.

Se ben mi ricordo, lo stesso egregio generale Bonelli, ministro della guerra d'allora, il quale non può essere sospettato di tiepido culto per l'esercito, pregava l'onorevole Bertolè-Viale di non insistere, perchè non erano raccolti i dati per poter precisare la somma necessaria.

Perciò ripeto che l'onorevole Bertolè-Viale, che in massima approva la presente legge e non si associa, mi sembra, all'emendamento dell'onorevole Guala, che l'avrebbe resa illusoria, dovrebbe approvare l'ordine del giorno, che spero sarà accettato anche dall'onorevole ministro delle finanze.

Ma io pregherei la Commissione e l'onorevole ministro, il quale ha fatto opposizione a quest'articolo, perchè le diverse disposizioni nell'insieme imporrebbero una somma ch'egli crede troppo ingente per ora, li pregherei di accettare l'inciso relativo ai militari collocati a riposo, secondo la legge, per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne.

L'onorevole ministro comprenderà che non possono essere molti, quindi non essendo grave il sacrificio, scomparirebbero le obiezioni, per le quali egli respingeva tutto l'articolo. Nello stesso tempo poi lo pregherei di accettare l'ordine del giorno, e di prendere in esame le altre parti dell'articolo per la presentazione di un progetto di legge.

Certamente se noi ci lasciamo trascinare dal cuore, dal sentimento, vorremmo fare di più; ma disgraziatamente questo disegno di legge ha un concetto limitato allo scopo, e deve stare entro gli angusti ed inesorabili confini di una cifra e di un meschino sussidio.

Spero dunque che l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro delle finanze vorranno accettare l'inciso, e l'ordine del giorno, perchè il ministro stesso possa studiare un disegno di legge relativo alle altre disposizioni dell'articolo addizionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Se vogliamo fare le cose secondo giu-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

stizia, è necessario, è assolutamente doveroso, accettare almeno il capoverso *b* dell'articolo addizionale, come ha proposto ora l'onorevole Cairoli, alle cui idee io mi associo pienamente.

La legge che noi ora facciamo, a chi acceda pensione? Ai soli feriti, a quelli che per ferite sono resi invalidi. Le pensioni agli ufficiali non feriti qui non ci sono. Per gli ufficiali, se si trovano in povertà, vi sono assegni vitalizi di sussidio e non già pensioni.

Quindi, se vogliamo essere perfettamente logici, noi dobbiamo assolutamente adottare, ed includere in questa legge il capoverso *b* dell'articolo addizionale, cioè che « le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865, n. 2143, sulle pensioni militari saranno applicate ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849. »

E ricordiamoci bene che l'esercito che combattè sotto la bandiera di Carlo Alberto nel 1848 e nel 1849 fu, si può dire, il primo che scese in campagna aperta per la indipendenza nazionale.

Ricordiamoci che la campagna del 1848 fu una campagna di eroismo, che onorò altamente la nazione nostra. La battaglia di Novara fu pure una battaglia gloriosa.

Dopo quella campagna non rimasero neghittosi i soldati del Piemonte; ma l'esercito si riformò in modo che potè partecipare alla guerra di Crimea e segnalarsi, e combattere vittoriosamente a Palestro e a San Martino.

Ricordiamoci che l'esercito regolare del Piemonte fu quello che iniziò splendidamente la guerra della nostra indipendenza e formò il centro e il nucleo dell'esercito italiano che la compì.

È quindi assoluto dovere il comprendere in questa legge i suoi feriti e i suoi mutilati ed ammetterli a parità di trattamento coi feriti e coi mutilati dei corpi di volontari.

Credo quindi che il Ministero non avrà difficoltà d'accettare in questa parte l'articolo addizionale, come credo che la Commissione vorrà assentirvi. Non si tratta di riparazione soltanto, si tratta di stretta giustizia.

Poichè ho facoltà di parlare, darò una spiegazione all'onorevole Avezzana, che fece una sfuriata contro di me.

Se la parola *ingordigia* io l'avessi attribuita agli ufficiali, sarebbe stata cosa sconveniente, ma l'ho limitata negativamente alla bassa forza, volendo qualificare l'abnegazione con cui i volontari ed i soldati della bassa forza hanno combattuto nelle guerre della nostra indipendenza.

PRESIDENTE. Ora dunque, perchè la discussione

proceda regolarmente, comincerò dal domandare all'onorevole Bertolè-Viale se...

(*Interruzione dell'onorevole Avezzana non intesa.*)

La prego, prima di parlare, di domandarne facoltà, onorevole Avezzana.

Domando adunque all'onorevole Bertolè-Viale se egli mantiene ancora tutto il suo articolo addizionale, oppure se, secondo la proposta alla quale si è associato anche l'onorevole Cavalletto, egli mantenga soltanto il capoverso *b*) che si riferisce ai feriti ed ai mutilati, contentandosi per gli altri dell'ordine del giorno, il quale dovrebbe in conseguenza essere modificato nella sua dicitura.

BERTOLÈ-VIALE. Ringrazio l'onorevole Cairoli dello aiuto che mi ha prestato in questa parte di discussione.

Per parte mia, e credo d'essere anche interprete degli altri sottoscrittori di questo articolo, accetto di limitare le proposta al comma *b*), che dice:

« *b*) Ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849. »

PRESIDENTE. Dunque l'articolo addizionale si riduce a questo:

« Le Tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865, n° 2143, sulle pensioni militari, saranno applicate ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge 27 giugno 1850, n° 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849. »

L'ordine del giorno si ridurrebbe a questo:

« La Camera invita il Ministero a fare nel più breve termine possibile gli studi che saranno necessari per porsi in grado di presentare un progetto di legge col quale si provveda a termini di equità a vantaggio dei militari dell'esercito collocati a riposo dopo le campagne del 1848 e 1849 la cui pensione sia minore di quella portata nelle tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865. »

Chiedo all'onorevole ministro se accetta l'articolo addizionale e l'ordine del giorno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho nessuna difficoltà d'accettare l'ordine del giorno degli onorevoli deputati Cencelli ed altri; mi permittò però di far osservare alla Camera che quest'ordine del giorno è siffattamente largo e complesso da abbracciare tutta la materia compresa nell'articolo aggiuntivo che era stato prima proposto, e quindi anche il subbietto speciale a cui si ridurrebbe l'articolo medesimo, modificato in seguito, e che era stato presentato dall'onorevole Bertolè-Viale.

Infatti, nell'ordine del giorno s'invita il Ministero

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

a fare nel più breve termine possibile gli studi necessari per porsi in grado di presentare un disegno di legge col quale si provveda a termini di equità a vantaggio dei militari dell'esercito, collocati a riposo dopo le campagne del 1848 e 1849 e dei mutilati e feriti...

PRESIDENTE. È stata ritirata questa parte, onorevole ministro.

Come ho letto testè, queste parole sarebbero cancellate, poichè furono ritirate due parti dell'articolo addizionale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pareva che in queste due proposte vi fosse contraddizione.

Del resto, come ho già detto, accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Cencelli ed altri, limitato nel modo che ha detto l'onorevole presidente.

Quanto all'articolo aggiuntivo...

PRESIDENTE. È ridotto al solo capoverso *b*).

MINISTRO DELLE FINANZE... ridotto solo al comma *b*), mi giova di far osservare alla Camera che una volta che il Governo deve fare gli studi necessari, si potrà vedere allora in qual modo, e sino a qual punto le tabelle del 1865 si possano applicare in via retroattiva ai collocati a riposo sotto l'impero della legge precedente. Mi parrebbe quindi più logico e più conveniente di rinviare a questi studi anche l'esame dell'articolo aggiuntivo ristretto al comma *b*); altrimenti si potrebbe incorrere nell'inconveniente di trovarci in contraddizione tra i criteri a cui s'informa quest'articolo addizionale, e quelli ai quali s'informerà il disegno di legge, che il Governo prende impegno di studiare e di presentare alla Camera. Così la materia che si vorrebbe ora regolata coll'articolo addizionale sarebbe invece definita nel progetto di legge che il Governo s'impegna di presentare.

Ma del resto giudichi la Camera nella sua saviezza; quanto a me, dichiaro che accetto l'ordine del giorno, e non avrei neppure difficoltà di accettare l'articolo addizionale, se non fosse più conveniente rimandar tutto al futuro disegno più generale da studiare.

PRESIDENTE. Intanto io desidererei sapere dall'onorevole ministro se accetta l'ordine del giorno nella primitiva forma, o con la soppressione delle parole: « dei mutilati e feriti nell'epoca suddetta ».

Perchè da questo dipende se io debba o no porre prima ai voti l'ordine del giorno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io lo accetterei nella forma generale; se poi la Camera lo respingesse, allora si potrebbe mettere ai voti l'articolo speciale.

PRESIDENTE. Ora domando alla Commissione il suo parere sull'ordine del giorno e sull'articolo addizionale, ridotto al capoverso *b*).

COSTANTINI, relatore. Veramente non posso dissimulare che la Commissione è in un certo imbarazzo nel dover fare questa dichiarazione; poichè essa dubita che, gonfiando molto questo pallone, per avventura non finisca con lo scoppiare. È un dubbio che ci ha tormentati fin da principio!

Nondimeno non posso tacere che la proposta, nei termini come è stata ridotta dall'onorevole deputato Cairoli, si presenta accettabile, primieramente perchè assimila le disposizioni dell'articolo aggiuntivo col concetto organico della legge, e in secondo luogo perchè l'onere che ne risulta è grandemente attenuato.

Per queste due precipue considerazioni la Commissione non dissente dalla proposta dell'onorevole Cairoli. E accetta altresì l'ordine del giorno dell'onorevole Pericoli.

Se non che io mi permetto di osservare che, dovendo porsi ai voti la proposta Cairoli, bisognerà determinarne accuratamente i limiti; perchè potrebbe per avventura interpretarsi nel senso di retroattività assoluta: vale a dire che si dovesse dare la differenza della pensione per tutto il periodo passato... (*No! no! — Rumori*)

BERTOLE-VIALE. Chiedo di parlare.

COSTANTINI, relatore... che si dovesse dare tutta la somma degli arretrati. (*No! no!*)

Bisognerà quindi determinare la decorrenza dei termini; ed in conseguenza questa proposta sarebbe dalla Commissione riformata così:

« Le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari saranno applicate ai militari collocati a riposo, anteriormente alla legge del 27 giugno 1850 o sotto l'impero della stessa legge, per ferite o infermità contratte in servizio nelle guerre per la indipendenza nazionale, comprese le campagne d'Oriente, sempre che si trovino nelle condizioni stabilite dalla suddetta legge, e con decorrenza dalla promulgazione della legge presente. »

BERTOLE-VIALE. Chiedo di parlare per dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. Gliene darò facoltà; abbia un momento di pazienza.

Dunque darò di nuovo lettura di questo emendamento perchè tutti possano farsene un giudizio esatto.

La Commissione propone che l'articolo addizionale invece di rimanere come era stato formulato, (ridotto però al capoverso *b*) sia modificato nella forma seguente:

« Le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari saranno applicate ai militari collocati a riposo anteriormente alla legge

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

del 27 giugno 1850, o sotto l'impero della legge stessa per ferite o infermità contratte in servizio nelle guerre per l'indipendenza nazionale, comprese le due campagne d'Oriente, semprechè si trovino nelle condizioni stabilite dalla suddetta legge, e con decorrenza dalla promulgazione della legge presente. »

Quindi questo emendamento è restrittivo per una parte, cioè per la decorrenza, e dall'altra parte è in senso più largo, per il numero di quelli che devono essere compresi nei benefici della legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolè-Viale.

BERTOLÈ-VIALE. Io comprendo i dubbi che si è fatto l'onorevole relatore, ma in realtà non c'è luogo a nessuno di essi, ed io credo che si possa benissimo approvare il semplice testo dell'articolo come fu da me redatto.

COSTANTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Giacchè, o signori, la legge del 1850 esclude codesti dubbi. Le pensioni delle quali si tratta furono liquidate già in base alla legislazione vigente, la quale stabilisce le norme e le modalità con cui queste pensioni vengono liquidate.

Inoltre l'articolo 43 della legge del 1850, sta così espresso: « I militari giubilati per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, e le vedove e i figli dei militari che fossero morti nella guerra medesima o per conseguenza immediata di essa, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, ecc. » E siccome la legge porta la data del 27 giugno 1850, non c'è luogo a nessun dubbio, nè si poteva liquidare quella pensione altrimenti che a coloro i quali erano stati feriti e mutilati nelle guerre del 1848 e del 1849.

Riguardo poi alle campagne di guerra di Crimea, che sarebbe una proposta estensiva, non occorre neppure farne menzione, giacchè la legge del 1865 contempla già i feriti in quella guerra applicando ad essi le tariffe della legge più benevola. E qui mi cade in acconcio di far notare alla Camera ed all'onorevole ministro per le finanze, come qualche volta il legislatore abbia veduto la convenienza di applicare a simili leggi un effetto retroattivo. D'effetti la legge del 1850 ha dato un effetto retroattivo nella sua applicazione per i feriti del 1848 e 1849, come la legge del 1865 ha dato un effetto retroattivo nella sua applicazione per i feriti nelle guerre che sono succedute dopo l'applicazione della legge del 1850.

Epperò i dubbi che l'onorevole relatore ha sollevati non possono assolutamente verificarsi, ed io credo molto più semplice di mantenere la dizione tal quale era nel nostro articolo addizionale, men-

tre quella proposta dal relatore creerebbe maggiori difficoltà anzichè facilitare l'applicazione.

Rispondo ora alla questione della decorrenza. È evidente che la decorrenza deve aver effetto dal giorno della promulgazione della legge, e non può avere effetto retroattivo; questa è una norma per tutte le leggi, quando non è diversamente in esse stabilito: epperò non è possibile che l'inconveniente a cui accennò l'onorevole relatore possa aver luogo.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene ancora la sua proposta?

Mi pare che dopo le spiegazioni dell'onorevole Bertolè-Viale non ne sia più il caso.

COSTANTINI, *relatore*. Io non credo per verità di poterla ritirare; la mia proposta io non l'ho fatta a caso, e non mi posso acquietare così di leggieri alle osservazioni sottili dell'onorevole Bertolè-Viale.

Prima di tutto la questione dei termini bisogna che sia schiarita.

L'onorevole Bertolè-Viale dice che s'intende; ed io dico che non s'intende facilmente, nè, cercando bene, mancherebbero dei precedenti a favor mio.

Ora, io dico, non sarebbe impossibile che la Corte dei conti in conseguenza di una legge che dicesse: « Le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865 sono applicate a queste categorie di militari » non sarebbe impossibile, dico, che la Corte dicesse: *sono applicate in modo retroattivo*, cioè dal momento che detti militari furono collocati a riposo.

Questa, capisco, sarebbe una interpretazione estensiva e troppo larga; però non credo che la Camera debba correre questo rischio, perchè l'onere che eventualmente ne risulterebbe al pubblico erario, sarebbe notevolissimo.

Nè dispiaccia all'onorevole Bertolè-Viale se insisto su questo punto: io non fo che imitare l'esempio che egli stesso mi forniva in principio di questa seduta, dichiarando che le leggi debbono essere chiare ed esplicite e non lasciare largo campo alle interpretazioni.

Ma ciò non basta: vi è anche una considerazione più generale da fare.

L'articolo, come è proposto qui, dice:

« Sono applicate le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865, ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849. »

Sono applicate le tabelle annesse alla legge del 1865: sta bene, ma s'intende semprechè a questi militari siano applicabili le condizioni stabilite dalla detta legge.

Anche qui si potrebbe dire: questo s'intende. S'intende, sì, ma non è male che il dubbio sia schia-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

rito. D'altronde, quando la mia proposta non fa che tradurre fedelmente il pensiero dell'aggiunta dell'onorevole Bertolè-Viale, e lo traduce in forma più semplice e più evidente, io non so perchè egli debba ostinarsi a mantenere la sua.

Prego quindi l'onorevole Bertolè-Viale di non insistere su questo punto, perchè non mi sembra essenziale alla discussione, e mi sembra d'altra parte che la Commissione abbia buonissime ragioni per mantenere la formola adoperata.

PRESIDENTE. Onorevole Costantini, mantiene ella dunque tutto, o soltanto l'ultima parte?

COSTANTINI, relatore. Tutto.

PRESIDENTE. Ed ella, onorevole Bertolè-Viale, mantiene o ritira la sua proposta?

BERTOLÈ-VIALE. La mantengo.

Non ho difficoltà che l'onorevole relatore, se ha timore che si dia un effetto retroattivo, aggiunga un secondo articolo in cui si dica: « L'applicazione della presente legge sarà fatta dal giorno della promulgazione di essa; » ma, francamente, gli altri suoi dubbi non sussistono.

La legge del 1850 è quella che vige tuttora, e quella del 1865 non fa che modificare le tariffe, onorevole Costantini. Ecco il concetto che ella deve comprendere, se pure non ha presenti alla memoria queste due leggi. La legge fondamentale sulle pensioni, lo ripeto, è sempre quella del 1850; non c'è altro di variato che le tariffe, più la condizione stata aggiunta, colla quale, oltre gli anni di servizio, occorre il limite dell'età per avere diritto alla pensione.

Per queste considerazioni mantengo la mia proposta, salvo ad aggiungere, se la Commissione lo crede, un articolo od un inciso in cui si dica che l'applicazione di questa legge avrà luogo soltanto dal giorno della data della sua promulgazione.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

L'onorevole Bertolè-Viale propone che l'articolo addizionale alla lettera *b*) cioè: « Le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio ecc., saranno applicate ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849 », sia modificato aggiungendovi: « con decorrenza dalla promulgazione della presente legge. »

Una voce. Va bene.

COSTANTINI, relatore. Modificato così, lo accetta anche la Commissione.

Voci. Oh! oh!

PRESIDENTE. Allora, anche la Commissione accettando quest'aggiunta, non rimane che una sola proposta da votare, ed è quella degli onorevoli Cairoli

e Cavalletto, cui si è associato l'onorevole Bertolè-Viale ed ha acconsentito la Commissione, e per la quale il ministro se ne rimette alla Camera. (*Siride*)

Ne do lettura:

« Le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865, n° 2143, sulle pensioni militari, saranno applicate, con decorrenza dalla promulgazione della presente legge, ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849. »

Chi approva quest'articolo addizionale, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora rimane da votarsi l'ordine del giorno, il quale si riferisce a quegli stessi militari che erano compresi nei capoversi *a*) e *c*) della proposta dell'onorevole Bertolè-Viale.

Ne do lettura modificandolo in conseguenza della votazione testè avvenuta:

« La Camera invita il Ministero a fare nel più breve termine possibile gli studi che saranno necessari per porsi in grado di presentare un progetto di legge, col quale si provveda a termini di equità a vantaggio dei militari dell'esercito collocati a riposo dopo le campagne del 1848 e 1849, la cui pensione sia minore di quella portata nelle tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865. »

Quest'ordine del giorno è accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora la Commissione propone un articolo aggiuntivo, di cui ieri diedi lettura.

Prego l'onorevole relatore di voler dare lettura dell'articolo aggiuntivo finale, che ieri non fu votato.

COSTANTINI, relatore. È già alla Presidenza.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'articolo votato testè era il 15, quindi l'articolo che la Commissione propone di aggiungere sarebbe il 16.

« Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1876, n° 2313. »

Con le proposte che abbiamo votato in questi due giorni, la legge del 7 luglio resta completamente abrogata.

Do nuovamente lettura dell'articolo 16; pregando gli onorevoli colleghi di stare attenti, poichè molti mostrano della esitazione, ma nessuno domanda di parlare.

« Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1876, n° 2313. »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

Chi approva questo articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora io richiamo l'attenzione della Camera sopra una variazione di forma nell'articolo 1.

All'articolo 1 si è votato il capoverso a sotto questa forma:

« a) Siano dalla Commissione istituita col decreto reale del 25 agosto 1876, n° 3322 (serie 2°) « giudicati immeritevoli di tali onorificenze; »

Ma sfuggì, quando si fece questa votazione, che la Commissione a cui si allude è già stata con decreto reale disciolta; quindi conviene far rivivere questa Commissione, e l'onorevole relatore manda su ciò una proposta.

COSTANTINI, *relatore*. Non è veramente che sia sfuggito, non è sfuggito nulla; ma siccome questa legge è stata discussa con tanta distanza di tempo, è accaduto che quando fu discusso l'articolo 1, questa Commissione esisteva ancora; posteriormente è stata disciolta, ed in conseguenza bisogna modificare la dicitura, ed invece di dire: « Dalla Commissione istituita, ecc. » bisogna dire: « dalla Commissione da istituirsi con decreto reale a cura dei ministri della guerra, della marina e delle finanze. »

L'emendamento è questo, e giacchè ho facoltà di parlare...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, questa evidentemente non è che una modificazione di forma, che il regolamento dà diritto d'introdurre quando una legge non è stata ancora votata nel suo complesso; in conseguenza non c'è nulla a dire.

COSTANTINI, *relatore*. Ma giacchè ho facoltà di parlare, io devo confessare francamente un errore mio, e chiedere alla Camera che lo emendi.

Nel 1° articolo noi non abbiamo parlato che di cittadini, i quali servirono i Governi nazionali del 1848 e 1849 come ufficiali effettivi di terra o di mare, ecc. Nel 3° articolo, invece, che contempla il diritto alla pensione, noi abbiamo parlato di cittadini o stranieri domiciliati nel regno; i quali stranieri sarebbero ammessi al godimento della pensione, mentre non sono stati ammessi al riconoscimento del grado. È un errore di fatto, un errore che è sfuggito a tutti.

Ma siccome la Camera ha approvato il terzo articolo nel modo come è concepito, il quale consacra il principio di doversi concedere le pensioni anche agli stranieri, feriti ben inteso; e siccome evidentemente la pensione suppone il riconoscimento del grado, per necessità bisogna modificare corresponsivamente anche il primo articolo della legge.

Potrebbe sollevarsi qui una questione piuttosto grave, cioè se si potesse coprire un grado nell'eser-

cito senza avere la nazionalità italiana. Ma le vigenti leggi non stabiliscono in modo assoluto questo principio, vale a dire che non si possa essere ufficiale nell'esercito senza essere cittadino dello Stato. Ed in effetto abbiamo moltissimi che coprono nell'esercito posizioni eminenti senza essere italiani. Credo in conseguenza che si possa e si debba modificare nel senso indicato l'articolo 1 della legge.

PRESIDENTE. Io qui mi permetto di fare un'osservazione.

La Commissione, ed almeno il suo onorevole relatore, dichiara che vi è una contraddizione fra l'articolo 1 e l'articolo 3; e questo è evidente, poichè l'articolo 1 non riconosce i gradi che ai cittadini dello Stato, mentre l'articolo 3 accorda la pensione anche agli stranieri domiciliati nel regno. Ma l'aggiungere, ora che l'articolo 1 è stato votato, il riconoscimento del grado anche agli stranieri, mutando quest'articolo, non è più una semplice questione di forma, è una questione di sostanza.

Onde io, custode del regolamento, credo che non si possa ora venire ad aggiungere all'articolo 1 una disposizione di massima. La legge potrà essere modificata negli altri stadii che essa percorrerà passando per l'altro ramo del Parlamento. Ma non credo che la Camera possa essere ora chiamata a fare questa aggiunta all'articolo 1.

COSTANTINI, *relatore*. Ma non potrebbe l'onorevole presidente consultare la Camera?

PRESIDENTE. No, il regolamento vi si oppone. (*Conversazioni*) Insomma, onorevoli deputati, io non posso, quando è votato un articolo, lasciarlo ritoccare o dalla Camera o, tanto meno, da un deputato. Un articolo quando è votato deve essere mantenuto tale e quale. (*È giusto*) Se si vogliono fare delle altre proposte che non sieno già state votate, si mandino alla Presidenza, ed io le farò discutere; ma ora ritengo che non si possa ammettere di ritornare su quanto è già stato votato col variarlo o col farvi aggiunte.

COSTANTINI, *relatore*. Ma... allora...

PRESIDENTE. Se questa legge presenta delle contraddizioni nei suoi articoli, tornerà, come ho già avvertito, dinanzi alla Camera.

FABRIZI. Vorrei domandare all'onorevole presidente se non si potrebbe unire a questa legge un articolo aggiuntivo, nel quale si dicesse che gli effetti della presente legge sono applicati anche agli stranieri, i quali sono domiciliati in Italia e corrispondono alle condizioni stabilite per i nazionali.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Fabrizi, io ho detto già che se si trattasse di una questione di forma, nulla avrei ad obiettare: ma questa non è una questione di forma; l'articolo aggiuntivo altere-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

rebbe la sostanza dell'articolo 1 già votato; ed io non posso lasciar discutere, sotto qualsiasi forma si presenti, una modificazione al principio che è già stato approvato dalla Camera. *(È giusto)* Non posso quindi assolutamente acconsentire alla proposta dell'onorevole Fabrizi.

Domani, in principio di seduta, questa legge già votata per alzata e seduta, sarà votata a squittinio segreto.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MAURIGI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLE MISURE CHE IL GOVERNO INTENDE PRENDERE DOPO LA NOTIZIA DELLA PESTE SCOPPIATA A PIETROBURGO.

PRESIDENTE. Verremo ora allo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Maurigi, che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle misure che intende prendere il Governo in vista della notizia della peste scoppiata a Pietroburgo. »

L'onorevole Maurigi ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

MAURIGI. Mentre da tutte le parti giungevano notizie rassicuranti, le quali trovavano un eco nelle determinazioni del Governo, sul contagio che si grandemente ha preoccupato e preoccupa tutto il pubblico europeo, ieri era portato a conoscenza del pubblico un dispaccio, il quale trascriveva notizie di un'origine, la cui autorità non può essere messa in discussione, imperocchè erano notizie riportate da pubblicazioni ufficiose ed ufficiali, in un paese dove non è facile di darsi, per piacere di far del male, alla propagazione di false notizie.

Queste notizie annunziavano che un caso di malattia, considerata come quella che domina nel governo di Astrakan, si era manifestato a Pietroburgo. Nessuna notizia della stessa fonte, nè ufficiose, nè ufficiale, è arrivata da quella capitale a smentire posteriormente un annuncio che, per la natura sua essenzialmente allarmante, non poteva non essere corretto, quando le stesse fonti, da cui aveva avuto origine, erano al caso di smentirla categoricamente.

In queste condizioni io credo che il Governo dovrebbe seriamente preoccuparsi di questa questione, e non solo preoccuparsene per le misure che egli può prendere, ma anche dal punto di vista degli accordi d'indole internazionale, senza di cui queste misure riuscirebbero certamente impari allo scopo.

Io credo, giacchè sono a parlare di questo triste soggetto, che bisognerebbe che il Governo si deter-

minasse per uno dei due sistemi. O egli divide l'opinione di coloro, i quali hanno poca fede nelle precauzioni sanitarie da adottarsi, ed allora è inutile di sacrificare con delle precauzioni insufficienti dei grandi interessi commerciali; od invece egli crede (ed in questo secondo caso io gli darei preferibilmente ragione) che gli interessi della sanità pubblica, anche dal punto di vista commerciale, quando questa sanità venisse ad essere così crudelmente provata, non farebbero che subire molto maggiori danni nel campo economico di quello che produrre possano le precauzioni sanitarie; ed allora decisamente bisogna prendere delle precauzioni energiche, delle misure radicali, ed avere il coraggio di adottarle intiere, senza fermarsi agli ostacoli che si presentano immediati, in nome degli interessi che vengono a soffrire.

Io spero che la risposta che potrà darci l'onorevole presidente del Consiglio sia tale da rassicurare il paese, il quale ha tutte le ragioni legittime di allarmarsi di una prospettiva che ci può precipitare in una di quelle crisi terribili quasi senza esempio nella storia moderna.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io posso assicurare l'onorevole Maurigi e la Camera che il Governo si occupa seriamente di tutto ciò che riguarda la sanità pubblica del nostro paese.

E parmi che ne abbia dato prova, perchè se voi, o signori, considerate i provvedimenti sanitari ordinati da tutte le potenze d'Europa, che si trovano esposte allo stesso pericolo cui si trova esposta l'Italia, vedrete che le disposizioni più rigorose sono quelle che vennero date dal Governo italiano.

E il Governo intende di perseverare in questa via, come già ha dichiarato chiaramente e nettamente alla Camera.

Intorno alla notizia della quale ha parlato l'onorevole Maurigi, e che naturalmente ha fatto anche sopra di me una qualche impressione, dirò quello che il Governo ha fatto e quello che intende di fare.

Ieri, appena uscito dalla Camera e giunto al Ministero degli affari esteri, ho trovato un telegramma del nostro ambasciatore a Pietroburgo il quale ci recava le notizie sanitarie, come suol fare quasi giornalmente. Già da parecchi giorni il nostro ambasciatore a Pietroburgo dava notizie molto rassicuranti sulle condizioni sanitarie delle provincie russe che prime furono invase da una malattia contagiosa qualificata come peste: durante parecchi giorni, scriveva, nè ammalati, nè morti.

Anche ieri la prima parte del dispaccio del nostro ambasciatore annunciava che i telegrammi uf-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

ficiali pervenuti al Governo russo da Tzaritzin, dove trovasi il generale Loris-Melikoff, in qualità di luogotenente imperiale, munito di pieni poteri per le misure sanitarie da prendere nelle provincie infette, confermavano l'assenza totale di qualsiasi caso di epidemia. Il nostro ambasciatore ci dava pure notizia del caso cui accenna il dispaccio citato dall'onorevole Maurigi e che ha potuto fino ad un certo punto allarmare il paese.

Il dispaccio, partito ieri da Pietroburgo ad un'ora e trenta minuti, e giunto a Roma fra le cinque e mezza e le sei, dice che il *Messaggero ufficiale* parla d'un caso dubbioso avvenuto ieri l'altro, vale a dire il giorno 25 o 26, a San Pietroburgo, ma avverte pure che il Consiglio sanitario, dopo avere esaminato il malato, aveva constatato non presentare la malattia i sintomi della peste.

Aggiungeva poi il nostro rappresentante a Pietroburgo che per corriere avrebbe dato maggiori ragguagli e tutte le spiegazioni necessarie.

Malgrado questa notizia rassicurante, siccome il Governo intende di procedere nella via delle più rigorose cautele e delle maggiori precauzioni, conscio che forse in Italia, per il carattere delle nostre popolazioni, queste notizie sogliono avere un'eco e produrre effetti che non produrrebbero altrove, così ha inviato immediatamente a Pietroburgo, prima ancora che gli fosse pervenuto il dispaccio di cui ho dato notizia alla Camera, un telegramma molto particolareggiato col quale ha chiesto all'ambasciatore le notizie le più precise, e assunte alle fonti le più sicure, sul caso di peste, che il nostro ambasciatore disse nel suo dispaccio avvenuto in quella città, ma erroneamente qualificato.

Ma non ci siamo limitati a questo: abbiamo contemporaneamente telegrafato ai nostri ambasciatori a Berlino e a Vienna, per sapere quali opinioni si abbiano presso quei Governi, intorno al caso di peste che si dice avvenuto a Pietroburgo, e quali siano le misure che essi pensano di prendere.

E prima ancora che questi dispacci fossero spediti, erano già iniziate trattative fra i diversi Governi per mettersi d'accordo sui provvedimenti sanitari da prendere nel caso disgraziato (credo che non avverrà), in cui a Pietroburgo o altrove si manifestasse una malattia contagiosa che potesse mettere in pericolo la sanità pubblica.

Ecco la relazione di tutto quello che ha fatto il Governo e delle precauzioni che ha preso contro il pericolo dal quale gli incombe di difendere il paese.

GUALA ed altri. La risposta non è venuta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il telegramma inviato era un po' lungo e arrivò tardi nella notte a Pietroburgo, e per ciò la risposta non è ancora ve-

nuta. Appena ci giungerà, se la Camera lo vuole, glie ne daremo notizia; potrò darla nella seduta di domani; ed in ogni caso ne daremo notizia al paese pubblicandola nella gazzetta ufficiale (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi ha facoltà di parlare per dichiarare se è o no soddisfatto.

MAURIGI. Io, mentre prendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, comprese soprattutto le ultime, che avrei chieste, se l'onorevole Guala non mi avesse prevenuto molto opportunamente, mi limito solamente a ricordare all'onorevole presidente del Consiglio che mai, come in materia di epidemie, si può adoperare quel motto tanto spesso usato che la moglie di Cesare non debba essere sospettata. (*Oh! oh! — Ilarità — Rumori*)

PRESIDENTE. Così resta esaurita l'interrogazione dell'onorevole Maurigi. (*Conversazioni*)

Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio, perchè si possa andare avanti, chè c'è molto da fare.

RACCOMANDAZIONE DEL MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO PERCHÈ VENGA DISCUSSA UNA MODIFICAZIONE ALLA LEGGE SULLA PESCA.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MAIORANA CALATABIANO, ministro d'agricoltura e commercio. Io ho una preghiera da fare alla Camera sull'ordine del giorno.

Al n° 11 è notato il disegno di legge per modificare l'articolo 24 della legge sulla pesca.

Ora è bene che si sappia, che fra pochissimi giorni si corre pericolo che la materia della pesca non sia più governata nè dalla legge antica, nè dalla nuova.

Col disegno di legge da me presentato nel mese di gennaio si ebbe cura di domandare la proroga oltre i due anni, pei quali dovevano continuare ad aver vigore le leggi antiche sulla pesca, due anni che scadono appunto nei primi del mese di marzo, e la proroga di domandarla sino a tutto il dicembre di quest'anno.

La relazione è pronta; ritengo che sia impossibile d'immaginare un disegno di legge così privo di possibilità d'opposizione come questo: esso quindi non può togliere tempo alla Camera, e si farà cosa importantissima e di vera urgenza approvandolo.

Quindi io prego la Camera di voler discutere tosto cotesto disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne convengo, onorevole ministro; ma mi permetta di osservarle che prima la Camera ha da occuparsi di una questione che riguarda il suo decoro, essendochè trattasi di un nostro collega.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1879

Per conseguenza io proporrei di passare prima alla discussione delle conclusioni della Giunta sulla domanda di procedere in giudizio contro il deputato Piccinelli. Non è bene che queste domande rimangano sospese. (*Sì! sì! — È giusto! è giusto!*)

DISCUSSIONE SOPRA LE CONCLUSIONI PROPOSTE DALLA GIUNTA INTORNO ALLA DOMANDA DI PROCEDERE IN GIUDIZIO CONTRO IL DEPUTATO PICCINELLI.

PRESIDENTE. Leggo dunque le conclusioni della Giunta, che sono le seguenti:

« La vostra Commissione, o signori, conciliati i diversi pareri di massima, ha in fatto concluso con unanime avviso, che debba ricusarsi l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole collega deputato Ercole Piccinelli. »

La discussione sopra queste conclusioni è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per rifiutare la facoltà di procedere contro l'onorevole deputato Piccinelli.

(Le conclusioni della Giunta sono approvate)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICARE L'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE SULLA PESCA.

PRESIDENTE. Ora verremo al disegno di legge, per la discussione del quale faceva testè istanza l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Se ne dà lettura.

(*Conversazioni.*)

Onorevoli colleghi, non sono ancora le 5, e le materie all'ordine del giorno sono molte.

« *Articolo unico.* L'articolo 24 della legge 4 marzo 1877 sulla pesca è modificato nel seguente modo :

« Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno di aver vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per l'esecuzione della legge medesima, e non più tardi del 31 dicembre 1879. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione dell'articolo, che ho testè letto.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo unico, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

DISCUSSIONE SOPRA LE CONCLUSIONI PROPOSTE DALLA GIUNTA PER L'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Ora verremo al numero 4 dell'ordine del giorno: Discussione sopra le conclusioni proposte dalla Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati.

Si darà lettura delle categorie, secondo che dalla Giunta sono esposte.

MARIOTTI, segretario. (*Legge*)

Categoria generale.

1. Abignente Filippo, consigliere di Stato.
2. Baccarini Alfredo, ispettore del genio civile.
3. Balegno Placido, maggior generale.
4. Baratieri Oreste, maggiore dei bersaglieri.
5. Berti Domenico, membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.
6. Bertolè-Viale Ettore, tenente generale.
7. Bonghi Ruggiero, membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.
8. Borghi Luigi, colonnello del genio navale.
9. Branca Ascanio, segretario generale al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
10. Brin Benedetto, ispettore del genio navale.
11. Carini Giacinto, tenente generale.
12. Celesia Tommaso, consigliere di Stato.
13. Correnti Cesare, primo segretario dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
14. Corvetto Giovanni, colonnello dei bersaglieri.
15. De Saint-Bon Simone, vice-ammiraglio.
16. Desanctis Francesco, membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.
17. Dezza Giuseppe, tenente generale.
18. Gandolfi Antonio, tenente colonnello di stato maggiore.
19. Geymet Enrico, colonnello del genio.
20. Giudici Vittorio, colonnello medico.
21. Imperatori Gioacchino, ispettore del genio civile.
22. Lacava Pietro, segretario generale al Ministero dei lavori pubblici.
23. Libetta Carlo, capitano di fregata.
24. Mantellini Giuseppe, consigliere di Stato.
25. Marazio Annibale, segretario generale al Ministero delle finanze.
26. Marselli Nicola, colonnello di stato maggiore.
27. Mazza Pietro, consigliere di Stato.
28. Micheli Giuseppe, colonnello del genio navale.
29. Mocenni Stanislao, colonnello di stato maggiore.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

30. Morana Giovanni Battista, segretario generale al Ministero dell'interno.
31. Nunziante di Mignano Alessandro, tenente generale.
32. Perazzi Costantino, consigliere di Stato.
33. Primerano Domenico, maggiore generale.
34. Randsccio Carlo, direttore generale al Ministero della marina.
35. Ricotti Cesare Francesco, tenente generale.
36. Sani Giacomo, colonnello commissario.
37. Serafini Bernardo, colonnello.
38. Spaventa Silvio, consigliere di Stato.
39. Tenca Carlo, membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.
40. Torrigiani Pietro, consigliere di Stato.
41. Valsecchi Paolo, direttore generale delle strade ferrate al Ministero dei lavori pubblici.
42. Velini Attilio, maggiore di stato maggiore.
43. Zanolini Cesare, tenente colonnello d'artiglieria.

Categorie speciali.

MAGISTRATI.

1. Bortolucci Giovanni, consigliere d'appello a Modena.
2. D'Ippolito Cesare, consigliere d'appello a Napoli.
3. Falconi Nicola, consigliere d'appello ad Aquila.
4. Garzia Raffaele, consigliere d'appello a Cagliari.
5. Giudice Antonio, presidente di sezione di Corte d'appello a Potenza.
6. Guarrasi Giovanni, consigliere d'appello a Potenza.
7. Imperatrice Giuseppe, consigliere d'appello a Napoli.
8. Inghilleri Calcedonio, consigliere d'appello a Palermo.
9. Longo Camillo, primo presidente di Corte d'appello a Roma.
10. Mazzarella Bonaventura, consigliere d'appello a Genova.
11. Morrone Mauro, presidente di sezione alla Corte d'appello a Napoli.
12. Romano Giandomenico, consigliere d'appello a Napoli.
13.

PROFESSORI.

1. Baccelli Guido, professore di clinica medica a Roma.
2. Carnazza Giuseppe, professore di diritto costituzionale ed amministrativo a Catania.
3. De-Crecchio Luigi, professore di medicina legale a Napoli.

4. Fabretti Ariodante, professore d'archeologia a Torino.
5. Luzzatti Luigi, professore di diritto costituzionale a Padova.
6. Nocito Pietro, professore di diritto e procedura penale a Roma.
7. Pessina Enrico, professore di diritto e procedura penale a Napoli.
8. Pierantoni Augusto, professore di diritto internazionale a Roma.
9. Ponsiglioni Antonio, professore d'economia politica a Genova.
10. Ratti Francesco, professore di farmacia a Roma.
11. Razzaboni Cesare, professore d'idraulica a Roma.
12. Sannia Achille, professore d'applicazione della geometria a Napoli.
13. Sperino Casimiro, professore di clinica sifilopatica a Torino.

Categoria generale . . . N° 43

Magistrati » 12

Professori » 13

Totale . . . 68

BERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Berti ha facoltà di parlare.

MURATORI. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ella è già iscritto, abbia pazienza.

BERTI. Siccome ho udito che il mio nome è iscritto nella categoria dei deputati impiegati, io debbo dichiarare che sono membro straordinario del Consiglio superiore senza stipendio alcuno.

MELODIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

BERTI. Io non posso passare per impiegato, come non possono passare per impiegati i membri del Consiglio di commercio, i membri del Consiglio di agricoltura, delle miniere, insomma tutti quelli che prestano gratuitamente il loro ufficio. È bene che questo sia schiarito, perchè se domani si venisse alle elezioni, ed io membro straordinario del Consiglio superiore, senza indennità, senza nulla, dovessi passare per impiegato, sarei immediatamente obbligato a dare la mia dimissione, e a non prestare più ufficio alcuno al Governo. Quando uno non riceve un centesimo dallo Stato non può essere considerato come impiegato dello Stato; ed io che ho dovuto dare la mia dimissione da professore per non essere considerato come impiegato, non voglio rientrare in questa categoria come membro del Consiglio superiore.

MELODIA, *relatore*. Quello che dice l'onorevole Berti è perfettamente vero; ma io fo osservare però che la Commissione ha creduto di aggiungere il

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

suo nome all'elenco, perchè ha visto nell'ultima relazione, tra gli impiegati deputati, il nome dell'onorevole Tenca, il quale si trova nella identica posizione, giacchè anche l'onorevole Tenca è membro straordinario del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Ora siccome sta nel fatto che questa questione non ha una pratica importanza, perchè il presente numero dei deputati impiegati è minore di quello fissato, la Commissione ha creduto di aggiungere alla categoria di questi l'onorevole Berti, perchè lo ha trovato nella stessa posizione dell'onorevole Tenca, posizione già riconosciuta dalla Camera.

BERTI DOMENICO. Io temo che sia succeduto un equivoco.

Mi rincresce che non siano qui presenti nè l'onorevole Tenca, nè il ministro della pubblica istruzione, ma credo che l'onorevole Tenca debba essere membro ordinario, perchè altrimenti sarebbe un po' difficile che la Camera ne avesse approvata la iscrizione fra i deputati impiegati.

Questo può verificarsi; ma egli è certo che se io dovessi passare per impiegato, dovrei dare le mie dimissioni da membro straordinario.

MELODIA, relatore. In tutti i casi la Commissione non ha difficoltà di cancellare sì il nome dell'onorevole Berti, che quello dell'onorevole Tenca.

PRESIDENTE. Dunque per l'onorevole Berti è accertato che è membro straordinario e senza stipendio; quindi è cosa legittima il toglierlo dalla categoria generale dei deputati impiegati. Quanto all'onorevole Tenca non si ha questa certezza, e potrebbe essere un membro ordinario.

MELODIA, relatore. Ma se si trovasse nella medesima condizione?

PRESIDENTE. Allora rimarrà *sub conditione*.

Intanto si cancelli il nome dell'onorevole Berti.

L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

MURATORI. Mi permetto di sollevare alla Camera una questione pregiudiziale, che la Commissione ha creduto di sciogliere con una sola parola, dichiarandosi, cioè, incompetente.

La Commissione nel primo paragrafo della sua relazione dice:

« Nel seno della Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati si è mosso il dubbio sulla sua competenza nell'esaminare se l'ufficio sostenuto da alcuni nostri colleghi impiegati dello Stato sin da prima della convalidazione della loro elezione a deputati, fosse compatibile con quello di rappresentante della nazione.

« La Giunta ad unanimità ha creduto doversi astenere da ogni discussione su questo argomento, trovandosi di fronte ad un fatto compiuto e recente,

qual è la deliberazione presa dalla Camera nella tornata del 12 marzo 1877. »

Vede quindi bene la Camera che la Giunta ha ristretto il suo ufficio a ben modesti limiti, e così non sarebbe più una Commissione d'accertamento d'impiegati deputati, ma una Commissione la quale non avrebbe altro ufficio che quello di fare l'elenco degli impiegati che sono nella Camera. Ora, è evidente che questo concetto della Giunta è contrario alla legge elettorale, contrario alle disposizioni del regolamento della Camera. È difatti, la Giunta delle elezioni, per l'articolo 12 e specialmente per l'articolo 20 del regolamento della Camera, non ha altro ufficio che di esaminare tutti i processi verbali, e riscontrato che nell'elenco manca alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge, ancorchè non vi siano proteste, dichiarare nulla la elezione.

Laonde, l'ufficio della Giunta delle elezioni si riduce ad esaminare i processi verbali, a verificare se dai processi verbali risulti concorrere tutti gli elementi voluti dalla legge per poter essere eletto deputato.

Pronunziata la regolarità dell'elezione, verificati sui processi verbali gli elementi voluti dall'articolo 40 dello Statuto, resta un'altra verifica che è riserbata alla Commissione, della quale si parla nell'articolo 58 del regolamento.

La Camera nomina quattro Commissioni permanenti, delle quali una per l'esame dei bilanci, e una per la verifica del numero degli impiegati.

Ora quale è l'ufficio di questa Commissione?

La Commissione verifica non solo se il numero degli impiegati deputati sia completo, ma è eziandio competente ad esaminare se vi sono dei deputati i quali per l'ufficio che rivestono, come impiegati dello Stato, non siano eleggibili a' termini dell'articolo 99 dello Statuto.

Quindi, me lo perdoni la onorevole Commissione, ma la sua incompetenza a giudicare di questa questione io non la comprendo. La legge è esplicita e non lascia dubbio di sorta.

La Commissione si è riportata alla deliberazione della Camera del 12 marzo 1877. A me preme avanti tutto di dichiarare che dopo questa stessa deliberazione la Camera ebbe occasione di discutere questa questione in occasione dell'elezione dell'onorevole Razzaboni, e fu allora dichiarata la competenza della Commissione a giudicare se effettivamente l'onorevole Razzaboni rientrasse, o no, nella categoria indicata dall'articolo 40 dello Statuto.

E la Commissione permanente della Camera discusse ben pure uno dei nomi che furono, e che

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

sono oggi registrati nell'elenco, di cui ha fatto dare lettura l'onorevole presidente.

La deliberazione della Camera del 12 marzo 1877, se ben si esamina, ha un valore tutto speciale, e si limita alla disamina dei due nomi, in rapporto alla legge del 1875, che porta il nome di legge Bonfadini, modificando cioè l'articolo 100 della legge elettorale.

La mozione sospensiva, in ordine ai due nomi, non risolse una questione di massima, ma unicamente una questione speciale. Chè se la Commissione parlamentare avesse desiderato di avere dei precedenti poteva trovarli nelle deliberazioni della Camera del 1861, e nella deliberazione della Camera del 1875, sulla proposta dell'onorevole Depretis, oggi presidente del Consiglio.

E mi piace ricordare che in quella discussione, del 1875, fu ampiamente trattato il merito della questione, cioè, qual è il valore da dare all'articolo 99, in ordine alla missione della Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati. In quella occasione la Camera, e sempre poi, ha deciso essere competente la Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati, anche dopo la convalidazione, nella disamina dell'applicabilità dell'articolo 99 dello Statuto, affermando il principio che la Giunta delle elezioni e gli uffizi del 1861, verificavano la regolarità della elezione coi processi verbali, e che quindi si votava la convalidazione della elezione, con la riserva del lavoro da compiere più tardi dalla Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati.

Questa è stata la giurisprudenza costante della Camera, che non fu giammai smentita.

Io quindi prego la Camera perchè voglia votare a mozione sospensiva, che ho il bene di sottomettere alla sua approvazione.

Per ora non intendo, nè posso fare alcuna questione di eleggibilità sui vari nomi d'impiegati che la Commissione ha registrato nel suo elenco, io intendo solamente di fare una questione di principio, sulla competenza cioè della Giunta. La Giunta è competente a decidere la questione cui ho accennato brevemente.

Propongo quindi che la Camera rimandi alla Commissione l'elenco che ha già presentato, perchè dichiarandosi competente decida quali fra gli impiegati rientrino nella categoria prevista dall'articolo 49 dello Statuto, e quali no.

Sono certo che questa proposta troverà l'appoggio anzi l'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Come l'onorevole preopinante ha avver-

tito, questa questione fu già sollevata alla Camera nella tornata del 12 marzo 1877, e risolta coll'adozione della questione pregiudiziale. Quindi, se la Camera oggi revocasse questo precedente, a mio avviso, sarebbe un grave errore.

Infatti ricorderete, o signori, che la Giunta per l'accertamento degli impiegati, a relazione dell'onorevole Varè, è venuta alla Camera con conclusioni formali, proponendo che la Camera dichiarasse illeggibili gli onorevoli Carducci e Fabretti, in esecuzione dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1875, per cui alla validità della elezione richiedesi la congiunzione necessaria dei due uffizi sostenuti.

Fu allora, dietro proposta dell'onorevole collega Martini, che la Camera quasi a voti unanimi (io mi trovava presente e tutti i colleghi che sono in questa Camera lo rammenteranno con me), a voti quasi unanimi approvò la proposta pregiudiziale, avanzata dallo stesso onorevole Martini.

In quella occasione io ho sostenuto che la verifica dei poteri è un vero giudizio che pronunzia la Camera, sopra cui non è lecito di deliberare nuovamente, perchè, come già fu osservato e votato nel Parlamento subalpino, se si potesse ancora scrutare i fatti anteriori a quella elezione, per cui si venisse a porre in dubbio se fosse valida o no, ciò lascierebbe la Camera in uno stato di sospensione, e sorgerebbe una questione sopra tutta la vita del deputato. Dal momento che la Camera ha pronunziato il suo solenne giudizio, questo giudizio è irretrattabile, inappellabile, ha assolutamente e conseguentemente deve avere la forza di cosa giudicata.

Ora, domando io, come possiamo a così poca distanza avere due pesi e due misure?

Quindi, anch'io, a mia volta, propongo la questione pregiudiziale su questa proposta dell'onorevole Muratori.

MELODIA, relatore. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Io credo sia meglio che ella risponda in ultimo.

L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

MURATORI. L'onorevole Ercole non ha creduto di rispondere ai precedenti da me invocati anche in appoggio della pregiudiziale...

ERCOLE. Per me basta l'ultimo.

MURATORI... ed ha parlato solamente del 12 marzo 1877. Egli però, che giustamente e sinceramente ha riconosciuto sempre un'autorità parlamentare nell'onorevole Depretis, doveva riscontrare invece l'ordine del giorno che fu formulato dall'onorevole Depretis ed approvato dalla Camera; mentre nella discussione avvenuta il 12 marzo 1877, come ha fatto rilevare lo stesso onorevole Ercole, non vi fu

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

nè proposta concreta, nè ordine del giorno. Anch'io assistei alla seduta del 12 marzo 1877; e, se ben ricorda l'onorevole Ercole, l'onorevole Martini discusse allora la questione speciale sui due nomi del professore Carducci e del professore Fabretti, e dimostrò colla sua abituale logica ed eleganza che il professore Carducci ed il professore Fabretti non erano ineleggibili a mente dell'articolo 3 della legge Bonfadini. L'onorevole Martini sostenne che l'insediamento straordinario affidato all'onorevole Carducci ed affidato all'onorevole Fabretti non poteva considerarsi come un ufficio che portava con sè l'ineleggibilità colpita dalla legge Bonfadini del 1875. Quindi la Camera discusse la questione speciale, dirò, non la questione di massima.

Fu portata dinanzi alla Camera la questione di applicabilità della legge Bonfadini al caso dei professori Carducci e Fabretti, e più tardi del professore Regnoli che aveva avuto un altro incarico. Quando si venne alla votazione, mi trovi l'onorevole Ercole una proposta concreta, scritta, messa ai voti e votata dalla Camera, che risolveva una questione di massima così grave ed importante, come quella che oggi vorrebbe risolvere in forza di una votazione che non presenta alcuna proposta concreta, e che oggi si cita e vorrebbe introdurre come precedente, che, ammesso, tenderebbe a ridurre l'ufficio della Commissione dell'accertamento dei deputati impiegati unicamente a quello di registrare e fare l'elenco dei soli nomi degli impiegati!

La Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati rappresenta la Camera; è una Commissione permanente; ha il mandato, quando la elezione è stata convalidata, di verificare se i deputati impiegati possano, o no, rientrare nella categoria di ammissione, o di eccezione, voluta dall'articolo 99 dello Statuto. Col restringere la missione della Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati, si annullava l'articolo 59 del regolamento della Camera, annullare una rappresentanza della Camera stessa, è violare tutti i suoi precedenti. Inquantochè, ripeto, il precedente del 12 marzo 1877 non è tale che possa con successo invocarsi.

Io, in ultima analisi, giacchè veggo ora al banco dei ministri l'onorevole presidente del Consiglio, faccio un appello alla sua autorità perchè voglia ripetere le stesse dichiarazioni che fece nel 1875.

PRESIDENTE. L'onorevole Melodia ha facoltà di parlare.

Intanto però gli faccio osservare che mi sono fatto portare qui i calendari, dai quali ho potuto ricavare che non è solo l'onorevole Berti Domenico membro straordinario del Consiglio dell'istruzione.

MELODIA, relatore. È vero, vi è anche l'onorevole De Sanctis, come pure l'onorevole Tenca.

PRESIDENTE. L'onorevole Tenca è membro ordinario.

Allora dovrebbero essere cancellati l'onorevole Bonghi, l'onorevole De Sanctis e l'onorevole Berti Domenico dal numero dei deputati impiegati.

Parli pure, onorevole Melodia.

MELODIA, relatore. L'onorevole Muratori ha toccato l'argomento, diciamo così, da due lati. Egli ha chiesto, prima di tutto, se sia giusto che una Commissione della Camera debba limitarsi solamente ad *elenicare*, per dire la sua parola, il numero degli impiegati. E su questa questione capirà la Camera che, come relatore, ho moltissime riserve da fare. Come individuo partecipo in tutto all'opinione dell'onorevole Muratori. Però debbo dirgli che tutto ciò non bastava alla Commissione per potere entrare in quella via, nella quale l'onorevole Muratori voleva che noi ci mettessimo.

La deliberazione della Camera del 12 marzo 1877, me lo permetta l'onorevole Muratori, non fu un caso speciale, fu un caso generale. E, se la Camera vorrà essere tanto gentile, tanto più che si tratta di poche parole, di prestarmi attenzione, leggerò ciò che disse l'onorevole Martini in quel giorno:

« Secondo la Giunta, questi due onorevoli nostri colleghi non sarebbero eleggibili. Or bene, spetta alla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati il ricercare se un deputato del quale la Camera convalidò l'elezione, sia eleggibile o no? Credo assolutamente di no; essa non ha quest'ufficio; il quale spetta alla Giunta per le elezioni, ed è tanto vero che esso spetta a questa Giunta, che avendo a riferire sulle elezioni di Fabriano e di Jesi, ove era stato eletto il generale Carini, essa propose, che mancando nell'eletto i requisiti richiesti, le due elezioni fossero dichiarate nulle, e la Camera prese per l'appunto questa deliberazione.

« La Camera ha oramai riconosciuto che i requisiti i quali si esigono per essere eletti, sono nel professore Carducci e nel professore Fabretti, perchè ha convalidato fin da principio la loro elezione. L'onde propongo la questione pregiudiziale e chiedo alla Camera che le piaccia d'ammettere, ecc. »

La questione fu messa ai voti nel modo seguente:

« **Presidente.** La Commissione chiede che la Camera pronunci la dichiarazione che gli onorevoli Carducci e Fabretti non possano far parte della Camera, in esecuzione dell'articolo 2 della legge del 3 luglio 1875, per cui alla validità dell'elezione richiedesi la congiunzione necessaria dei loro uffici. »

Su questa prima mozione fu proposta la questione pregiudiziale dall'onorevole Martini, dopo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

prova e controprova la questione pregiudiziale venne ammessa.

L'onorevole Ercole non dà prova di troppo buona memoria nel dire che fu accolta ad unanimità, perchè fu ammessa dopo prova e controprova, ed io mi ricordo d'aver votato contro la proposta Martini.

Ora debbo dare una risposta all'onorevole Muratori riguardo ai precedenti ch'egli dice esistervi.

Egli ha parlato di parecchi precedenti, e duolmi che egli non ne abbia citato alcuno nè in senso favorevole nè in senso contrario alla sua tesi. Di tali precedenti ne abbiamo parecchi. Quale fu la Giunta che venne a proporre alla Camera la questione, per esempio, dell'onorevole Baccarini nella legislatura precedente? Fu la Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati o la Giunta per le elezioni?

Senza andare a cercare precedenti nelle altre legislature, troviamo in questa ciò che si riferisce all'onorevole Randaccio. Questa questione fu presentata alla Camera dalla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati o dalla Giunta per le elezioni?

L'onorevole relatore ha citato il caso dell'onorevole Razzaboni.

Gli farò osservare che questo caso non è identico. L'onorevole Razzaboni non era stato eletto allora. Mentre era deputato riceveva un altro incarico, e la Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati veniva a dire alla Camera che quest'incarico non era incompatibile colla qualità di deputato, ma di lui non s'occupò punto allora la Giunta per le elezioni.

È inutile che l'onorevole Muratori mi faccia segni di diniego, l'assicuro che così è, possiamo verificare quando vogliamo ciò che io asserisco.

La Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati annoverava l'onorevole Razzaboni fra i deputati professori. Dopo, egli ha avuto un incarico nuovo che non l'ha obbligato nemmeno a ripresentarsi agli elettori, e perciò la seconda volta la sua questione non fu portata avanti alla Giunta delle elezioni.

Ripeto che a nome della Giunta non posso dir nulla sulle nuove proposte che sorgessero ora. Essa aveva innanzi a sè un precedente ed ha dovuto rassegnarsi alle conclusioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera.

Come deputato io voterò tutte le proposte che allargano il campo della Giunta, e se queste proposte non venissero fatte, io, se avrò l'onore di sedere in quest'Aula nella prossima Sessione proporrò che non si nomini una Commissione speciale per i deputati impiegati, essendo il lavoro sottoposto a tale

Commissione così esiguo che veramente non varrebbe la pena di nominarla. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

MURATORI. Io non entro nelle considerazioni fatte dall'onorevole relatore; mi basta solo di dichiarare che dalla stessa lettura fatta dall'onorevole relatore si rileva l'esattezza di quanto io esposi circa la massima adottata nel 1876.

La Camera, a maggioranza più che relativa, non votò alcuna proposta di massima su quella fatta dall'onorevole Martini, ma votò la questione pregiudiziale su due nomi, che si chiamavano Carducci e Fabretti, e quindi molti hanno potuto votare la pregiudiziale della legge Bonfadini; ma una questione di massima nel senso di esautorare la Giunta permanente per l'accertamento dei deputati impiegati non fu decisa nel marzo 1877.

Noi abbiamo un'opinione, manifestata da un autorevole deputato, la quale si riferiva a questi due concetti: l'inapplicabilità della competenza e dei poteri della Giunta, e l'inapplicabilità al caso della legge Bonfadini.

La Presidenza metteva ai voti, senza che vi fosse una proposta formale, la sospensiva. La Camera, a maggioranza più che relativa, votava questa massima pregiudiziale.

Vede bene dunque l'onorevole relatore e la Camera che la questione di massima, come ho già detto, non fu decisa, e le ultime parole dell'onorevole relatore, che nella sua lealtà ha accennato al concetto che allora l'ufficio della Commissione si ridurrebbe inutile e frustraneo, dimostrano che io sono stato nel vero quando ho voluto sostenere la proposta pregiudiziale della quale mi permetto di dare lettura e presentare al banco della Presidenza:

« La Camera, ritenuta la competenza della Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati, rinvia l'elenco alla stessa Giunta per procedere a norma del regolamento. »

ERCOLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Umana ha facoltà di parlare.

UMANA. L'onorevole Muratori colla sua calda eloquenza per poco non mi convinse che mi trovassi dal lato del torto, e che facendo io parte della Commissione, anzi presiedendola, mi fossi limitato al compito di Ponzio Pilato; lavarmene le mani e non pensarci più.

L'onorevole Muratori punse alquanto l'amor proprio della Commissione, dicendo: che Commissione siete voi? C'era forse bisogno d'una Commissione

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

parlamentare per registrare il nome dei deputati impiegati?

Eppure io mi faccio a riflettere che una Commissione, per quanto sia modesto il suo compito, non deve oltrepassarlo. Una Commissione opera male quando fa meno del suo dovere, ma opera anche peggio quando oltrepassa la cerchia delle attribuzioni che la legge ed il regolamento le segnano. (*Benissimo!*)

Or bene, mi senta, onorevole Muratori, e lei che è avvocato valente dovrebbe intendersene più di me, senta cosa dice l'articolo 20 del regolamento della Camera dei deputati:

« La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manca alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto, e delle qualità richieste dalla legge, ancorchè non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione. »

Or bene, se tra questi deputati impiegati, che erano, s'intende, impiegati al momento della loro elezione, esisteva qualche condizione contraria alla legge, era la Commissione delle elezioni che doveva occuparsene.

Abbiamo la legge elettorale modificata dalla legge Bonfadini. Se qualcheduno di questi impiegati trovavasi nelle condizioni di ineleggibilità previste da quella legge a norma dell'articolo 20, la Commissione delle elezioni aveva il dovere di pronunziarsi in merito. Laonde è stata la Commissione per le elezioni che l'ha fatta da Ponzio Pilato, non già noi, per certo.

Andiamo più oltre, e veniamo all'articolo 58. Ecco qui dove parla della Commissione che mi onoro di presiedere:

« Art. 58. La Camera nomina quattro Commissioni permanenti per tutta la Sessione: una per l'esame dei bilanci; una per le petizioni, una per la verifica del numero degli impiegati. »

E niente di più.

Or dunque, realmente, a questa Commissione non compete altro obbligo al di là di quello di verificare il numero degli impiegati. Non parla mica, l'articolo 58, della qualità degli impieghi che coprono questi deputati, sibbene del numero dei deputati impiegati.

A noi si ingiunge vedere se il numero dei professori oltrepassi quello di 13 ammesso dalla legge; se il numero dei magistrati oltrepassi quello di 13, e via dicendo.

Niente più di ciò.

E se noi avessimo oltrepassato quanto sta prescritto in queste semplici parole, avremmo violato il nostro dovere.

Per conseguenza, io non posso (per quanto riguarda me personalmente) accettare la proposta dell'onorevole Muratori, e respingo di occuparmi di quanto oltrepassasse le attribuzioni che alla Commissione fissa il regolamento. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Io ho chiesto di parlare unicamente per rispondere al mio amico, l'onorevole Melodia, poche parole.

L'onorevole Melodia, portando innanzi i precedenti della seduta del 12 marzo 1877, ha voluto far osservare che si fu per prova e controprova che era stata adottata la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Martini.

MARTINI. Incidentalmente.

ERCOLE. Va bene; ma sa come è avvenuto, onorevole Melodia?

Ella era uno dei sette e forse proprio quello che ha domandato la controprova. Erano sette quelli che han domandata la controprova; e credo che la stenografia deve aver rilevato le risa generali della Camera.

Naturalmente, quando si grida...

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, ella che è *ab antico* in Parlamento, sa che, o prova o controprova, maggioranza piccola o grande, è sempre una maggioranza quella che decide.

ERCOLE. Va benissimo, onorevole presidente, siamo perfettamente d'accordo; solo mi permetta di dire che io ho proposto la questione pregiudiziale in omaggio alla giurisprudenza costante della Camera. Epperò io la prego di mettere ai voti la mia proposta pregiudiziale sulla mozione dell'onorevole Muratori.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Le osservazioni fatte sul lavoro della Commissione parlamentare dall'onorevole Muratori mi paiono abbastanza gravi per dover essere accolte dall'a Camera.

L'onorevole relatore e l'onorevole presidente della Commissione si trincerano dietro agli articoli 20 e 58 del regolamento della Camera. Ma nel permettono, questa questione non va risolta a questo modo, e meno va risolta cogli articoli da loro citati. Se è vero quanto affermava il presidente della Commissione, cioè che si fa male quando si fa meno, e peggio se si eccede il mandato, è vero altresì che il male è in grado superlativo quando si fa niente.

Qui, o signori, non si tratta nè di far meno, nè di far più, si tratta veramente di far nulla; ed il nulla non è nè meno, nè più, a senso mio; il nulla si ri-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

solve nel respingere le attribuzioni demandate. (*Conversazioni particolari.*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

SALARIS. Qual è la questione che si è sollevata? A me pare questa: quale deve essere l'ufficio di una Commissione permanente per l'accertamento dei deputati impiegati? È forse quello di contarne il numero? No certamente. Se per contare il numero degli impiegati la Camera col suo regolamento avesse creato una Commissione, in verità avrebbe fatto la cosa la più ridicola, mi si permetta questa parola, se non si volesse pur dire la più ipocrita.

Dunque io non credo che fosse nell'intendimento della Camera quando creò la Commissione permanente per l'accertamento dei deputati impiegati, di demandare a questa Commissione la semplice numerazione degli impiegati.

La Camera adunque doveva avere un altro concetto; e qual era questo concetto? Era certamente questo, che la Commissione dovesse esaminare a fondo, e sotto ogni riguardo se l'impiego, che copriva questo o quel deputato, portasse la ineleggibilità. Questo era il concetto della Camera, e da questo concetto devono sorgere le attribuzioni della Giunta permanente per l'accertamento del numero dei deputati impiegati.

E chi è fra noi, che non sappia che talvolta si riferisce sopra un'elezione, sulla quale si tentenna. La stessa Giunta sollevò dei dubbi, se il tale impiego porti seco l'eleggibilità, e dubbiosa porta questa questione dinanzi alla Camera; i dubbi crescono ancora; chi sostiene la validità, chi la nullità dell'elezione, e finalmente si approva.

Ora, la Commissione per l'accertamento del numero degli impiegati, che considera semplicemente l'impiego, ed a quest'impiego con la legge ravvicina il diritto dell'eleggibilità, viene innanzi alla Camera con una pratica soluzione; e con più profondo studio, vi dichiara che quest'impiego porta con sé la rieleggibilità, e deve essere annullata la elezione del tale deputato. Direi, che questa Commissione eserciterebbe un ufficio di controllo sopra quelle elezioni, che poterono sfuggire in mezzo a tanto lavoro a quella Commissione che prima ne propose la convalidazione.

Ed io credo francamente non essere stato altro il concetto della Camera nel creare la Commissione permanente per l'accertamento dei deputati impiegati, che d'investir'la di siffatte attribuzioni.

Questa questione, o signori, non è nuova; l'abbiamo veduta sollevata e risolta altra volta in questo modo, sebbene non impugni altri precedenti invocati dall'onorevole relatore.

Infatti la legge Bonfadini non ha altro fine; è proposta a risolvere questioni di questo genere.

Lo ricorderete: si cominciò a dichiarare eleggibile un nostro collega con doppio impiego, uno che portava l'ineleggibilità, l'altro che lo rendeva eleggibile; poi si cercò per via indiretta di allargare il numero dei deputati professori, e abbiamo veduto quasi una invasione di professori nella Camera. Perché? Perché oltre il numero dei professori, consentito dalla legge elettorale, si ammettevano quelli che, oltre ad essere professori, avevano la qualità di membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, qualità che li faceva collocare nella categoria generale degli impiegati, e non in quella dei professori. Era chiara la frode alla legge; perchè erano professori egualmente; ma non importava; avevano l'altra qualità, per conseguenza era ritenuta valida la loro elezione, e si sfondava l'articolo di legge che limitava il numero dei professori.

Questa falsa interpretazione, questo arguto ritrovato, chiamiamolo anche, questo passaporto dato a un numero maggiore, ha finito per richiedere la legge Bonfadini in cui è detto: tutti i professori, sieno pure membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, o non lo sieno, apparterranno alla categoria *professori*; la qualità di professore sarà sempre prevalente per determinare il numero dei deputati di quella categoria nella quale senza distinzione dovranno essere calcolati tutti. Così per correggere la frode che si era fatta alla legge si è dovuto ricorrere senza necessità ad un'altra legge.

E quando è stata sollevata questa questione? E da chi? Fu sollevata dalla Commissione per l'accertamento degli impiegati, la quale allora si riteneva competente ad inquire sulla eleggibilità di questo o di quell'impiegato.

Io credo, adunque, che la Commissione attuale debba accettare l'ordine del giorno Muratori.

E qui dichiaro a tutti gli onorevoli membri della Commissione, i quali io rispetto altamente e della cui amicizia mi onoro, che io non intendo in alcuna maniera fare ad essi rimprovero; essi hanno trovato un punto assai dubbio e non hanno voluto essere i primi a risolvere la questione; hanno riservato questo ufficio alla Camera. Capisco che la soluzione imponeva loro un penoso dovere, e forse si sono per questo esonerati dall'assumerlo; la responsabilità piace poco, e lasciandola intieramente alla Camera si fa meglio. Ma oggi l'onorevole Muratori vi propone un ordine del giorno, vi richiama all'esatta osservanza di quei principii di cui voi, membri della Commissione, siete convinti. Infatti il vostro relatore ha dichiarato francamente che egli non saprebbe più darsi ragione dell'esistenza di questa Commis-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

sione permanente, se l'ufficio della medesima si restringesse solamente alla numerazione dei deputati impiegati.

Voi, dunque, siete convinti che qualche attribuzione diversa deve essere data a questa Commissione, e degni membri di essa, dovete fare sacrificio di voi con accogliere l'ordine del giorno Muratori; e così riesaminare meglio l'elenco presentato, risolvendo anche le questioni che vi si annettono.

L'onorevole Muratori non chiede altro, chiede un esame più accurato da voi, e vuole più larghe le vostre attribuzioni.

Per qual ragione non dovrete accettare il suo ordine del giorno? Per parte mia sono convinto, che sarete i primi voi a votarlo.

L'ho detto già, l'ufficio è ingrato, ma, signori, chi meglio di voi lo potrebbe rendere anche meno ingrato?

Già, se voi non lo compiste, dovrebbero compierlo altri; la legge dovrebbe vincere ogni ripugnanza.

Se qualcuno vi ha che copre un impiego, a cui sia annessa la ineleggibilità, lo dichiarerete voi, come lo dichiarerebbero altri. Or noi che abbiamo eletto voi a comporre questa Commissione permanente per l'accertamento dei deputati impiegati, dichiariamo di avere intera fiducia in voi; voi esaminerete, studierete, risolverete e verrete a proporre le vostre conclusioni alla Camera.

Quindi io credo che la Camera accetterà l'ordine del giorno dell'onorevole Muratori.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare sulla posizione della questione.

Voci. Chiusura.

ERCOLE. Se la Camera vuole andare ai voti io non ho difficoltà di rinunciare alla facoltà di parlare, ma dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Salaris, io crederei che qualche parola sarebbe ancora necessaria.

In sostanza io credevo di sognare, a sentire l'onorevole Salaris...

SALARIS. (*Con forza*) Domando di parlare per un fatto personale, perchè crede di sognare... (*Risa*)

PRESIDENTE. Prego, prego, onorevole Salaris, si calmi. (*ilarità*)

ERCOLE. Io non ho inteso minimamente di offenderlo.

SALARIS. È un insulto.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Salaris, è l'onorevole Ercole che credeva di sognare; non diceva già che ella sognasse. (*ilarità*)

ERCOLE. Signori, noi abbiamo una Giunta delle elezioni che in esecuzione dell'articolo 20 del regolamento e per mandato della Camera deve esaminare i processi verbali delle elezioni e vedere se

nell'eletto concorrano tutte le condizioni volute dall'articolo 40 dello Statuto e non manchino alcuna delle qualità richieste dalla legge per essere deputato, ancorchè non vi sia protesta. Nessuno fin qui ha mai dubitato di questa competenza della Giunta per le elezioni. Mi basterebbe ricordare, fra le altre, le discussioni avvenute in questa Camera sulle elezioni degli onorevoli Carini e Bonghi nel dicembre 1876 e gennaio 1877.

Ora quali sono queste qualità? Sono quelle che la legge elettorale modificata dalla legge così detta Bonfadini sancisce come necessarie per sedere in Parlamento.

E poichè sono qui presenti alcuni membri della Giunta delle elezioni, gli onorevoli Indelli, Antonibon, Castellano, favoriscano di dire alla Camera se tutte le volte che si presenta una elezione non sia vero che la Giunta non esamini scrupolosamente se l'eletto abbia le condizioni volute dallo Statuto e dalla legge?

Perciò, dal momento che la Giunta delle elezioni, anche quando non vi sono proteste, vi dichiara che l'eletto ha o non ha le condizioni volute, e la Camera approva l'elezione o l'annulla, domando io se alla distanza di pochi giorni si possa venire a dire che la Giunta ha sbagliato, e a contraddire al voto della Camera.

Prego l'onorevole Salaris di riflettere a queste mie osservazioni, e se sia possibile appellarsi alla Camera contro una deliberazione della medesima. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

ERCOLE. Prego perciò il presidente di mettere ai voti la mia proposta pregiudiziale sulla mozione presentata dall'onorevole Muratori.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Salaris per un fatto personale, ma lo prego, onorevole Salaris...

Voci. Non c'è fatto personale.

SALARIS. Ha parlato di sognare!

ERCOLE. Ho ritirato la parola.

Voci. Basta! basta!

SALARIS. Avrò detto delle cose poco persuasive; ma per istar desto, non per dormire. Se l'onorevole Ercole dormiva, o sognava, non ci ho colpa io.

PRESIDENTE. Ha dimostrato che era sveglio. (*ilarità*)

SALARIS. Me ne rallegro davvero; così non parlerò di sogni.

Una sola cosa dirò. Io non capisco la questione pregiudiziale dell'onorevole Ercole. Noi abbiamo passato un livello sopra i precedenti; non ce ne importa niente di questi; ma noi ci occupiamo, con

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

l'ordine del giorno Muratori dell'avvenire, di provvedere cioè che per l'avvenire non si commetta una sconcezza simile... (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Sconcio voleva dire. (*Sorrisi*)

Voce. È il regolamento.

SALARIS. Dirò meglio, irregolarità... di crearsi una Commissione di uomini distinti per dire 1 più 1 fa 2, e 2 più 2 fa 4. Troppo umile ufficio; anzi non ce n'è proprio il bisogno. Se essi vogliono essere esonerati da quell'ufficio, sta bene; ma se lo accettano, come credo, essi devono avere altre attribuzioni, ed eseguire quell'incarico abbastanza delicato di cui li onorerà la Camera.

Per conseguenza, oggi non si tratta più di quello che è stato, ma di quello che dovrà essere; ed a senso mio, dovrà esser così, che la Commissione permanente per l'accertamento dei deputati impiegati, dovrà avere una larga attribuzione, ed investigare se l'impiegato eletto abbia o no l'leggibilità. (*Ai voti! ai voti!*)

MELODIA, relatore. Una semplice dichiarazione. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Muratori, e svolto dall'onorevole Salaris, nel senso di un velo da mettersi sul passato, forse potrebbe essere accettato dalla Commissione. Dico forse, perchè, come la Camera vede, qui non siamo presenti che tre della Commissione, e naturalmente io non posso parlare a nome di essa. Per me in questo senso io lo voto, mentre dichiaro che il passato ed i precedenti facevano un obbligo alla Commissione di fare quanto essa ha fatto.

PRESIDENTE. Ma questa è una dichiarazione che ella fa in nome proprio?

MELODIA, relatore. Non poteva farla a nome della Commissione che non c'è.

Se mi permette la Camera, vorrei rispondere ancora poche parole all'onorevole Salaris il quale dice che un doloroso ufficio è molto bello a schivarsi. Lo prego di credere che tutti i membri della Commissione, tanto più sono impegnati a fare il loro dovere, quanto più questo dovere è doloroso ed impone dei sacrifici.

PRESIDENTE. Dunque verremo alla votazione.

Come la Camera sa, la Commissione, per l'accertamento dei deputati impiegati, ha proposto che questi impiegati sieno divisi nella categoria generale e nelle categorie speciali di magistrati e professori. Dopo le correzioni introdotte, 43 onorevoli colleghi sono compresi nella categoria generale, 12 fra i magistrati e 13 fra i professori.

L'onorevole Muratori propone che la Camera, ritenuta la competenza della Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati, rimandi l'elenco alla

stessa Giunta per procedere a norma del regolamento.

L'onorevole Ercole propone la questione pregiudiziale sopra la proposta dell'onorevole Muratori.

Domando se la questione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti, vale a dire pongo ai voti, che non si rimandi l'elenco alla Giunta, ma si decida seduta stante sulla proposta della Giunta medesima.

Chi approva la questione pregiudiziale è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta pregiudiziale è ammessa.)

Metto quindi ai voti le conclusioni della Giunta.

Coloro i quali le approvano sono pregati di alzarsi.

(Le conclusioni della Giunta sono approvate.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA FACOLTÀ DA ACCORDARSI AL GOVERNO DI RICEVERE ANTICIPAZIONI DI QUOTE PROVINCIALI PER L'ESECUZIONE DI STRADE IN DIPENDENZA DELLA LEGGE 30 MAGGIO 1875, N. 2521.

PRESIDENTE. Verremo ora alla discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione di strade in dipendenza della legge 30 maggio 1875, n° 2521.

Si dà lettura del disegno di legge.

SOLIDATI, Segretario. (Legge)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione delle strade dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n° 2521, serie 2ª, e ad imputarle in aumento dei capitoli 72 del bilancio dell'entrata, e 78 del bilancio della spesa pei lavori pubblici, relativi all'esercizio 1879.

« Le anticipazioni saranno scontate sui versamenti annuali posti a carico delle provincie dalla citata legge.

« Art. 2. La maggior somma, che in conformità dell'articolo precedente sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici pel 1879, capitolo 78, sarà dedotta dallo stanziamento fissato per l'anno 1884, dalla legge 20 giugno 1877, n° 3909, serie 2ª.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Prego di far silenzio.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

Li prego, onorevoli colleghi, andiamo innanzi anche nella discussione di queste leggi che pur bisogna discutere.

La discussione generale è chiusa. Si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione delle strade dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, numero 2521, (serie 2^a), e ad imputarle in aumento dei capitoli 72 del bilancio d'entrata, e 78 del bilancio della spesa per i lavori pubblici, relativi all'esercizio 1879.

« Le anticipazioni saranno scontate sui versamenti annuali posti a carico delle provincie dalla citata legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. La maggior somma che in conformità dell'articolo precedente sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici per l'anno 1879, capitolo 78, sarà dedotta dallo stanziamento fissato per l'anno 1884, dalla legge 20 giugno 1877, n° 3909, (serie 2^a). »

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Ho chiesto di parlare per rilevare un'osservazione che fa la Commissione parlamentare che portò il suo esame e riferisce su questo disegno di legge.

E l'osservazione si è questa.

La Commissione eccita il Ministero a vincolare all'adempimento dei loro obblighi, le provincie che non osservano la legge per la conservazione e manutenzione delle strade provinciali, rilevando che qualche provincia non compie il suo dovere.

Quest'allusione è fatta in generale, ma si riferisce propriamente alla provincia di Belluno.

Ora, io debbo su questo proposito giustificare la provincia di Belluno dell'inadempimento delle prescrizioni di legge relative alla manutenzione delle strade provinciali.

Sta in fatto che la provincia di Belluno non può assolutamente mantenere, colle risorse che ha, tutte le strade provinciali che le furono addossate.

Una di queste strade ha evidentemente il carattere di strada nazionale; ed è la strada che dalla valle del Degano monta per il passo di Sappada nella provincia bellunese, attraversa il Comelico, e pel Monte Croce, che è al confine coll'impero austriaco, discende nella valle del Drava e va a Inichen. Questa strada ha i caratteri essenzialmente di strada nazionale; e sino da quando si discusse la legge della classificazione delle strade, ed anche nella discussione della legge relativa alle strade provinciali di serie, che vengono sistemate in con-

corso di spesa fra lo Stato e le provincie, questa questione si sollevò. Raccomando nuovamente al Ministero di occuparsi di questa questione e di risolverla.

Non è che la provincia di Belluno rifiuti di eseguire la legge, essa è nell'impossibilità di farlo coi mezzi scarsissimi di cui può disporre. Stante l'insufficienza di questi mezzi, la provincia di Belluno ha tutte le ragioni per insistere affinché almeno la strada che va a Monte-Croce sia classificata fra le nazionali, avendone tutti i caratteri.

Spero che quando saranno ben verificate le condizioni di questa strada, il Ministero troverà giusto di venirci a proporre un disegno di legge che classifichi cotesta strada tra le nazionali. Io ho creduto di dovere in questa circostanza assumere la difesa della provincia di Belluno, di popolazioni benemeritissime che sotto tutti i riguardi ben meritano lo interessamento della nazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non mancherò di comunicare all'onorevole mio collega, il ministro dei lavori pubblici, la domanda testè fatta dall'onorevole Cavalletto.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici non ha potuto per un incidente trovarsi presente, e siccome io conosco questo disegno di legge ho assunto l'incarico interinale di rispondere alle osservazioni che potessero essere fatte. Ricorderò quindi all'onorevole Cavalletto che questa questione venne già sollevata nella discussione del bilancio e che in quella occasione il mio egregio collega, il ministro dei lavori pubblici, prese impegno d'esaminarla e di risolverla. Perciò posso dire all'onorevole Cavalletto che il mio collega fedele alla sua promessa, ha inviato sul luogo un ispettore, incaricandolo di esaminare la questione delle strade e di fare una relazione considerando la cosa sotto tutti gli aspetti.

L'ispettore inviato non ha ancora compiuto il suo lavoro, ma certo lo compirà fra breve. Posso quindi assicurare l'onorevole Cavalletto che i suoi desideri saranno quanto prima soddisfatti.

PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto, pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

Anche questa proposta di legge si voterà domani in principio di seduta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO 8 SETTEMBRE 1878, RELATIVO ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI OLII MINERALI E DI RESINA RETTIFICATI.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione del disegno di legge per la conversione in legge del

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

regio decreto 8 settembre 1878, relativo alla circolazione degli olii minerali e di resina rettificati.

Si dà lettura del disegno di legge.

COCCONI, segretario. (Legge)

« *Articolo unico.* È convalidato il regio decreto dell'8 settembre 1878, n° 4501, serie 2°, col quale furono estese agli olii minerali e di resina rettificati le disposizioni riguardanti la circolazione e i depositi nelle zone di vigilanza, del caffè, dello zucchero, del pepe e pimento, della cannella, della cassia lignea e dei chiodi di garofano. »

La discussione generale è aperta.

ADAMOLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Adamoli ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, relatore. È giunta alla Commissione, che deve riferire su questo disegno di legge, una nota del Ministero delle finanze che aggiungerebbe un articolo all'articolo unico di questa legge. La Commissione accetta quest'articolo che è così concepito:

« Si potranno mettere in vigore con decreti reali i seguenti provvedimenti da applicarsi soltanto nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando:

« 1° Restringere a 4 lire il dazio oltre il quale i coloniali e gli olii minerali sono soggetti all'obbligo della bolletta di circolazione.

« 2° Determinare il tempo e le altre condizioni richieste per la validità delle bollette di circolazione. »

Queste due domande sono basate su ciò: che mentre si è voluto impedire il contrabbando con quelle norme indicate nell'articolo proposto dal Ministero, tuttavia si è verificato che i contrabbandieri hanno trovato modo d'eludere le prescrizioni della legge introducendo il petrolio in piccole quantità.

Siccome per l'articolo 56 del regolamento doganale, è esonerato, dalla bolletta di circolazione, una quantità di merce che paga il dazio inferiore alle lire 10, e poichè le cassette di petrolio pagano il dazio di lire 8 55, così queste vengono trasportate facilmente e vendute; ovvero si trasportano le *stagnarole* le quali pagano soltanto 4 lire di dazio, e tanto le une che le altre girano per tutta la zona doganale senza che la legge possa porvi alcun riparo.

Ora, siccome la bolletta che si distribuisce vale per un anno, così avviene che qualche volta i contrabbandieri adoperano la stessa bolletta dopo aver introdotta una merce, per introdurne poscia un'altra.

La Commissione ha trovato che questi provvedi-

menti aggiuntivi sarebbero assai vantaggiosi, e li ha approvati all'unanimità.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare...

ADAMOLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sulla discussione generale?

ADAMOLI, relatore. Per un ordine del giorno stato presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. (*Rumori*)

Prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

L'onorevole Adamoli ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, relatore. La Commissione, occupandosi del contrabbando dei petrolii, ha dovuto esaminare come si esercitasse dall'autorità la sorveglianza del confine.

Quindi essa ha esteso un po' il suo esame, ed estendendolo, ha trovato che ci sono anche altre materie le quali, passando attraverso a questa sorveglianza, hanno fatto palese il bisogno che qualche modificazione alle leggi esistenti fosse necessaria. Tra queste altre materie c'è quella dei vegetabili; e vedendo presente l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, colgo l'occasione per manifestare una mia idea.

La Commissione ha creduto di aggiungere alla sua relazione un ordine del giorno il quale non riguarda solo il Ministero delle finanze, ma anche quello d'agricoltura e commercio.

Siccome abbiamo trovato che questi vegetali sono argomento anch'essi di contrabbando estesissimo, così abbiamo voluto impedire l'introduzione della *phylloxera* proibendo che qualunque vegetale potesse entrare nel regno.

Questa proibizione assoluta ha fatto sì che questi vegetali, invece di venirci per le vie ordinarie, ci sono arrivati per mezzo dei contrabbandi, e ne abbiamo degli esempi tutti i giorni. Noi vediamo nelle nostre esposizioni mostre di fiori, di bulbi, di piante, che poco tempo prima figuravano nelle esposizioni del Belgio e della Francia.

Queste piante, è troppo chiaro, furono introdotte per contrabbando. Vediamo dai nostri orticoltori esposte tutte le piante le più fine che sono state recentemente scoperte, anche dopo che furono decretati questi rigori al confine, e queste piante ci vennero evidentemente anch'esse per contrabbando.

Sappiamo anche il modo con cui si fa questo contrabbando; sappiamo che sono introdotte fra le chincaglierie le radici, i bulbi, le sementi che non possono entrare per la via naturale ed in questo modo entrano, pagando un dazio enorme. Ma tale è il desiderio degli appassionati cultori della botanica,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

che si sottomettono a qualunque peso, pur di riescire ad avere queste piante.

Ora, noi domandiamo agli onorevoli ministri: non sarebbe possibile di introdurre qualche modificazione al regolamento vigente, perchè queste piante possano essere introdotte da quei cultori che le vogliono avere, e si trovino insieme tutti i mezzi necessari per verificare se la *phylloxera* in esse c'è realmente?

Perchè il fatto di questo contrabbando fa sì che noi ci troveremo poi importata la *phylloxera*, mentre stiamo lì alla porta della dogana a guardare che non entri nessuna pianta.

Il contrabbando fa ciò che la opposizione alla introduzione delle piante impedisce.

Perciò la Commissione, preoccupandosi di questo stato di cose, ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera preoccupata dal pericolo che col crescere contrabbando si possa deludere lo scopo cui mirano le leggi 4 maggio 1875, n° 1934, 30 maggio 1875, n° 2517 e 29 marzo 1877, n° 3767 (serie 2°) invita il Ministero a presentare un disegno di legge che meglio colpisca l'attuale contrabbando, ed autorizzi possibilmente l'introduzione di alcune piante secondo i criteri che l'amministrazione crederà di adottare, con quelle cautele che per ciascuna autorizzazione verrebbero stabilite dal Ministero a totale spesa dei richiedenti. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io m'unisco all'onorevole Adamoli e alla Commissione nel fare voti perchè il contrabbando sia più efficacemente colpito.

Sono stato anzi in continua relazione col ministro delle finanze appunto per ridurre (non per distruggere, perchè veramente ciò non è possibile) la piaga del contrabbando, rispetto almeno all'introduzione delle piante.

Siccome sono certo che la risposta che darà l'onorevole ministro su questo punto, potrà appagare la Commissione, così la prima parte dell'ordine del giorno potrebbe venire, in vista della risposta che darà il ministro, eliminata.

Vengo alla seconda parte.

La Commissione ha avuto l'accorgimento di non emettere un voto assoluto; essa chiede si autorizzi possibilmente l'introduzione di alcune piante. Ora su ciò risponderò brevemente.

Il Ministero di agricoltura e commercio, valendosi di tutti gli aiuti tecnici, di tutti gli studi, di tutti gli esperimenti, ha tentato di risolvere il problema nei termini di mitigare il divieto dell'introduzione delle piante e parti vive di esse, senza com-

promettere gli effetti sperati con la legge del divieto, cioè evitando l'introduzione della *phylloxera*.

Ebbene, io ho il dispiacere di manifestare che fino ad ora nessuno dei corpi tecnici, nessuno dei cultori illuminati delle discipline agrarie, ha voluto, ha potuto assumere la responsabilità di affermare che vi possano essere delle cautele che si potrebbero sicuramente applicare dall'amministrazione, perchè, autorizzandosi l'introduzione di alcune piante, si avesse la certezza che per essa non sarebbe introdotta la *phylloxera*.

Con un giudizio così reciso, l'amministrazione non poteva assumere la responsabilità di modificare le leggi di divieto.

Ma l'onorevole Adamoli fa una giusta osservazione: Non potendo, ei dice, impedire l'entrata delle piante per contrabbando, perchè non regolarla? Se le precauzioni non daranno garanzia assoluta, non attenueranno il pericolo?

Rispondo: tentando di regolare l'introduzione delle piante forestiere, non è già che si distruggerebbe il contrabbando. Esso coesisterebbe coll'entrata lecita delle piante. Oltre dei confini di terra ferma, le coste italiane sono tali e tante che uno o più luoghi determinati per l'importazione delle piante non basterebbero alla totalità dei commerci dell'Italia, e però, sia per insufficienza di comoda importazione, sia per non sottostare alle molestie e alle spese, non si estinguerebbe il contrabbando, e l'importazione assoluta, e però le probabilità dell'invasione della *phylloxera* crescerebbero.

In secondo luogo la *phylloxera* è così diffusa; e dove non nuoce quale malattia alle viti, come appunto per le viti americane, a mezzo di esse o di altre piante è così facile ad essere importata, che non varrà mai alcun certificato d'origine a garantire la provenienza da luoghi non dominati dalla malattia. Nè le osservazioni, sieno pur minute ed illuminate, all'introduzione, potranno dare sicuro affidamento che le piante non sieno conduttrici dell'insetto microscopico, il quale, se alato, può persino venire introdotto sul vestito del viaggiatore.

Certamente le precauzioni fondate sui divieti non sono tali da metterci interamente al coperto dalla invasione della *phylloxera*, infatti altri paesi che pur tentarono di prevenirla non poterono evitarla; ma, nel momento in che ferve di più la questione e c'incalza il pericolo, io non potrei assumere la responsabilità di impegnarmi ad abbandonare, o soltanto ad attenuare un sistema di cautele, il quale, sia sua virtù, sia fortuna, finora ha prodotto o è stato accompagnato da buoni effetti.

Se l'onorevole Adamoli, se la Commissione per altro vogliono più largamente trattare il tema, forse

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

a giorni se ne offrirà più opportuna occasione, perchè allora dovrà discutersi il progetto di legge di iniziativa parlamentare relativo ai provvedimenti intorno alla *phylloxera*. Però se quello sarà risollevato, io temo di non poter dare anche allora risposta differente da quella che testè ho data.

Con quest'intelligenza io vorrei pregare l'onorevole Adamoli di circoscrivere la sua raccomandazione alla quale unisco la mia, perchè si faccia ogni opera per impedire al possibile il contrabbando delle piante.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sento il dovere anzitutto di ringraziare la Commissione della benigna accoglienza fatta alla proposta da me raccomandata, di aggiungere un altro articolo al progetto di legge che si sta discutendo.

Questa proposta è stata ispirata appunto dallo scopo di frenare il contrabbando di cui giustamente si preoccupa la Commissione e di cui molto anche a ragione è preoccupata l'amministrazione finanziaria.

Riguardo al contrabbando, non c'è nessun dubbio che sia fomentato dall'elevazione dei dazi, e che il divieto della introduzione della merce estera, sia uno stimolo anche più efficace a commetterlo. Non è a meravigliarsi quindi che la proibizione d'introdurre vitigni, che possono essere infetti dalla *phylloxera*, stimoli al contrabbando. Ma, d'altra parte, come ha benissimo osservato l'onorevole mio collega il ministro d'agricoltura e commercio, codesta proibizione finora ha fatto buona prova, imperciocchè l'Italia fortunatamente non è stata invasa da questo grande flagello della *phylloxera*. Ad ogni modo si può assumere la responsabilità d'introdurre delle cautele per l'importazione di queste piante estere che possono essere infette? Evidentemente no, dappoichè si tratta di riconoscere un insetto microscopico, e gli uomini più periti, gli uomini più accurati, più sperimentati non hanno il coraggio di affermare che vi si possa facilmente riuscire. Laonde, per parte mia, come ministro delle finanze, dico il vero, non assumerei la responsabilità che gli agenti doganali, per quanto efficaci fossero le cautele, potessero essere in grado di riconoscere l'esistenza del malefico insetto che si nasconde nei vitigni.

Credo poi che una delle ragioni per le quali si commette il contrabbando, non ostante la proibizione, dipenda da ciò, che l'introduzione fraudolenta non è colpita da sanzioni penali, e ciò appunto perchè nella nostra legislazione doganale non è riconosciuto il sistema proibitivo, ma solo è ammessa una legge speciale per la *phylloxera*, alla quale legge si è

mancato di aggiungere una sanzione penale, efficace contro il contravventore. Se quindi si aggiungesse una sanzione penale efficace, una multa, per esempio, da 50 a 500 lire, io credo che questo freno sarebbe sufficiente, se non per diminuire intieramente, almeno per scemare in gran parte il male che ora si deplora.

D'altronde, siccome vi è un progetto d'iniziativa parlamentare sopra questa materia, io credo che in occasione della discussione di quel progetto si potranno trattare questa ed altre questioni analoghe. E così pregherei la Commissione di non insistere sulla votazione del suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti sull'ordine del giorno...

ADAMOLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

ADAMOLI, relatore. Dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze, il quale assicura che farà un disegno di legge relativo per il contrabbando, ciò che corrisponde alla prima parte dell'ordine del giorno, dichiaro a nome della Commissione che ritiriamo questa prima parte.

In seguito poi alle osservazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale ci invita a discutere la seconda parte dell'ordine del giorno in occasione della legge sulla *phylloxera*, dichiariamo di associarci anche in questo alla sua proposta e ritiriamo l'intero ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per cui la Commissione ritira l'ordine del giorno in seguito alle dichiarazioni dei ministri.

ADAMOLI, relatore. Precisamente: udite le dichiarazioni dei ministri, ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Verremo alla discussione degli articoli.

Ne do lettura.

L'articolo unico diventa primo.

« È convalidato il regio decreto dell'8 settembre 1878, n° 4501, serie 2ª, col quale furono estese agli olii minerali e di resina rettificati le disposizioni riguardanti la circolazione e i depositi nelle zone di vigilanza del caffè, dello zucchero, del pepe e pimento, della cannella, della cassia lignea e dei chiodi di garofano. »

PISSAVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISSAVINI. (Della Commissione) L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che questo disegno di legge tende ad impedire il contrabbando, e la Commissione lo ha riconosciuto.

Ora io mi permetterei di domandare all'onorevole ministro delle finanze come mai nei tre ultimi anni

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

decorsi siasi dal Governo decretato la soppressione di un numero non lieve di luogotenenze di finanza.

Se l'onorevole ministro si facesse con esame paziente ad indagare in qual modo si sia esteso il contrabbando, vedrà che la misura di economia, per la quale si sono sopprese ventisei luogotenenze di finanza, fu oltremodo improvvida per l'interesse dello Stato.

Io ho sott'occhio il quadro, inviato dallo stesso onorevole ministro delle finanze, delle luogotenenze sopprese, ed ho esaminato gli schiarimenti dati per dimostrare la convenienza d'un tale provvedimento, ma essi non hanno per nulla soddisfatto la Commissione, e tanto meno chi ha l'onore di parlare.

L'ora tarda non mi permette di entrare in una lunga discussione, gli è perciò che mi permetto di pregare solamente l'onorevole ministro perchè si compiaccia di esaminare questa questione...

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

PISSAVINI. (*Della Commissione*)... imperocchè, qualche volta l'economia di poche centinaia o migliaia di lire arreca, come nel caso attuale, un danno rilevantissimo all'erario dello Stato, facilitando quel contrabbando che la legge provvida ha voluto impedire.

Confido pertanto che l'onorevole ministro vorrà prendere in esame questa questione delle luogotenenze di finanza che furono incautamente sopprese, e spero che, convinto dalla pratica, vorrà ristudiare l'argomento e rimediare con nuovo assetto delle stazioni di luogotenenze doganali agli inconvenienti prodotti dalla lamentata soppressione.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'Amministrazione intende con ogni cura ad accrescere l'efficacia della sorveglianza delle guardie doganali nei diversi punti del territorio dello Stato, massime nei più importanti, dove il contrabbando si esercita sopra larga scala. Anzi dichiaro a questo proposito alla Camera che è già allo studio ed ho già quasi pronto per essere presentato alla Camera un disegno di legge pel riordinamento delle guardie doganali.

PISSAVINI. Accetto la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro delle finanze, e mi riservo a quell'epoca di dire le ragioni per le quali ho chiesto il ristabilimento delle luogotenenze, cui poc'anzi ho accennato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

La Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro delle finanze, propone un articolo 2 del tenore seguente :

« Si potranno mettere in vigore con decreto reale i seguenti provvedimenti, da applicarsi soltanto nei

luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

« 1° Restringere a 4 lire il limite di dazio oltre il quale i coloniali e gli olii minerali sono soggetti all'obbligo delle bollette di circolazione.

« 2° Determinare il tempo e le altre condizioni richieste per la validità delle bollette di circolazione. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo secondo.

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge :

Modificazioni della legge sulla reintegrazione nei loro gradi militari e diritti di coloro che li perdettero per causa politica ;

Modificazione dell'articolo 24 della legge sulla pesca ;

Autorizzazione al Governo di ricevere anticipatamente quote provinciali per la costruzione di strade ;

Circolazione degli olii minerali e di resina.

2° Interrogazione del deputato Zeppa al ministro dei lavori pubblici sulla circolare da esso diramata il 19 del mese corrente ;

3° Interpellanza del deputato Ranzi allo stesso ministro sui lavori e sulle spese per la sistemazione del Tevere.

Discussione dei progetti di legge :

4° Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato ;

5° Costruzione di nuove linee di complemento della rete ferroviaria del regno ;

6° Trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare ;

7° Convenzione addizionale colla società Rubatino per estendere la navigazione settimanale da Alessandria d'Egitto a Cipro ;

8° Disposizioni contro la invasione della fillossera ;

9° Concorso dello Stato nella spesa pel restauro del duomo di Orvieto ;

10. Transazione coll'impresa dei rilievi dei cavalli, procacci, delle messaggerie delle provincie meridionali ;

11. Impianto del servizio telegrafico nei capoluoghi di mandamento che ne difettano.

